

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana
Presidenza

Dipartimento degli Affari Extraregionali

Servizio 2

U.O. Coordinamento attività connesse alle
Commissioni della Conferenza delle Regioni e
delle Province autonome

Prot. n° 3071 del 28/03/2017

All'Assessore delle Infrastrutture e della Mobilità

Giovanni Pistorio

gabinetto.infrastrutture@regione.sicilia.it

Al Dirigente Generale del Dipartimento regionale delle
Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti

Fulvio Bellomo

dipartimento.infrastrutture@regione.sicilia.it

Ai Dirigenti referenti tecnici

LORO SEDI

Oggetto: Report della riunione del gruppo misto-Unificata della Commissione Infrastrutture, Mobilità e Governo del territorio, del 20/03/2017, ore 14,30, svoltasi presso la Presidenza del consiglio dei Ministri, via della stamperia, n. 8, Roma, con il seguente ordine del giorno: Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50

Presenti alla riunione:

-i rappresentanti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del Consiglio Superiore dei lavori Pubblici, del Ministero per i beni e le attività culturali;

-i rappresentanti delle seguenti Regioni e Province Autonome: *Basilicata, Sardegna, Toscana, Piemonte, Liguria, Sicilia, Campania (coordinamento tecnico), Sardegna, Lombardia, Puglia, Sicilia(*) e Calabria;*

- i rappresentanti dell'Anci

-(*)per la Regione Siciliana: Dipartimento degli Affari Extraregionali – Marco Montoneri – referente della Commissione Infrastrutture, Mobilità e Governo del territorio

Coordina la riunione la dott.ssa Marcella Grana, dirigente del Dipartimento per gli affari regionali della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Nel corso dell'incontro tecnico, sono state discusse le richieste emendative predisposte dalle Regioni (All. 1), che sono state in gran parte accolte dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con alcune riformulazioni, alcune diverse collocazioni e con alcune riserve di carattere politico e tecnico da sciogliere.

Sono state altresì discusse alcune richieste emendative dell'UPI (All. 2) e dell'ANCI, che si è impegnata a trasmettere formalmente al più presto, tenendo conto di quanto ritenuto accoglibile dal Ministero proponente e delle osservazioni formulate dalle Regioni

A conclusione dell'incontro, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha manifestato la disponibilità a proseguire il confronto in una successiva riunione, dopo aver acquisito tutti i documenti delle Amministrazioni interessate

F.to Il referente

Marco Montoneri

Visto

Il dirigente

Dott.ssa Margherita Cappelletti

**PROPOSTE EMENDATIVE DELLE REGIONI SUL TESTO DEL DECRETO
CORRETTIVO AL D.LGS 50/2016 TRASMESSO L' 8 MARZO 2017 E SUL
TESTO VIGENTE**

Riunione in sede tecnica GdL "Contratti pubblici" ITACA del 14-15 marzo 2017

Art. 3 – comma 1:

nn) «lavori» di cui all'allegato I, le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione urbanistica ed edilizia, sostituzione, restauro, manutenzione di opere, **riqualificazione energetica, riqualificazione urbana, rigenerazione urbana, opere infrastrutturali ed idrauliche;**

***MOTIVAZIONE:** si propone l'estensione dell'ambito di applicazione dei "lavori" oggetto di Codice in quanto tali tipologie di lavori non sono presenti ancorché richiamati nell'ambito del decreto progettazione.*

ggggg-quater) <<documento di fattibilità delle alternative progettuali>>

***MOTIVAZIONE:** si concorda con la nuova definizione proposta nella versione di correttivo ora al MIT.*

.....) **<<Gruppi di categorie ritenute omogenee>>: lavorazioni corrispondenti alla descrizione di una o più delle categorie di opere generali o di opere specializzate individuate nell'allegato A;**

***MOTIVAZIONE:** si introduce tale ultima definizione in quanto richiamata all'articolo 23 comma 1 e all'articolo 36 comma 6 del presente decreto*

.....) **manutenzione (preventiva, ordinaria e straordinaria): la combinazione di tutte le azioni tecniche, specialistiche e amministrative, incluse le azioni di supervisione, volte a mantenere o a riportare un'opera o un impianto nella condizione di svolgere efficacemente la propria funzione;**

***MOTIVAZIONE:** si ritiene correttamente di inserire la definizione a livello di norma codicistica essendo più volte richiamata anche sul decreto progettazione.*

.....) **<<Costi della sicurezza>>: i costi della sicurezza di cui agli articoli 26 e 100 del Decreto Legislativo 81/2008;**

.....) **<<Oneri aziendali della sicurezza>>: gli oneri aziendali della sicurezza a carico dell'operatore economico riconducibili agli adempimenti delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui al D.Lgs. 81/2008;**

MOTIVAZIONE: le definizioni di "costo" ed "onere" della sicurezza sono inserite per chiarire i contenuti in relazione ai diversi punti richiamati del decreto. Infatti i "costi", secondo quanto riportato al punto 4 dell'allegato XV del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono quantificati direttamente dalla stazione appaltante nel bando di gara, con indicazione di non assoggettabilità al ribasso d'asta. Gli "oneri" della sicurezza sono invece riconducibili all'impresa e connessi alla gestione del rischio aziendale, a prescindere dall'esecuzione dei singoli contratti d'appalto, riguardando adempimenti obbligatori in virtù della normativa vigente.

.....) <<Quadro esigenziale>>: il documento redatto dall'amministrazione propedeutico alla progettazione che individua gli obiettivi posti a base dell'intervento.

MOTIVAZIONE: si ritiene necessario l'inserimento anche di tale definizione essendo tale documento richiamato nell'articolo 23 comma 3

oo-ter) <<lavori di categoria scorporabile>>, la categoria di lavori non appartenenti alla categoria prevalente e indicata nei documenti di gara, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 48, comma 2 1, del presente codice; si considerano lavori di categoria scorporabile i lavori, della categoria generale o specializzata, di importo superiore al 10 per cento dell'importo complessivo dell'opera o lavoro, ovvero di importo superiore a 150.000 euro e i lavori delle categorie di cui all'articolo 89, comma 11;

MOTIVAZIONE: il riferimento risulta errato.

.....) <<principio di unicità del luogo di pubblicazione>> è il principio secondo il quale gli atti e i documenti soggetti agli obblighi di pubblicità telematica previsti dal presente decreto, nonché dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 in materia di trasparenza così come modificato del decreto legislativo 26 marzo 2016 n.97, sono pubblicati in un unico luogo, che deve coincidere con il luogo di pubblicazione originaria, ed ogni ulteriore obbligo verso banche dati o piattaforme diverse può essere assolto indicando il collegamento ipertestuale reso disponibile dal sistema che ha ricevuto la prima pubblicazione.

MOTIVAZIONE: l'inserimento del principio di univocità del luogo di pubblicazione risponde agli obiettivi di riduzione degli oneri gravanti in capo alle amministrazioni pubbliche e la razionalizzazione degli obblighi di pubblicazione, al fine di eliminare le duplicazioni e le incoerenze nelle informazioni e di consentire che gli obblighi di trasparenza siano assolti attraverso la pubblicità totale o parziale di banche dati detenute da pubbliche amministrazioni.

Art. 21

1. Le amministrazioni aggiudicatrici adottano il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali. I programmi sono approvati nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio ~~e con la tempistica prevista per l'adozione del medesimo.~~

MOTIVAZIONE: si richiede di mantenere la formulazione originaria in quanto tale previsione consentiva, in relazione alla diversa normativa propria dei soggetti tenuti alla programmazione, di poter adempiere nel momento in cui erano certe le risorse disponibili per finanziare i contratti inseriti in programmazione. Tale esigenza derivava anche dalla necessità di contemperare il diverso contenuto degli atti di bilancio delle regioni da quello degli enti locali.

3. Il programma triennale dei lavori pubblici e i relativi aggiornamenti annuali contengono i lavori il cui valore stimato sia pari o superiore a 100.000 euro e indicano, previa attribuzione del codice unico di progetto di cui all'articolo 11, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, i lavori da avviare nella prima annualità, per i quali deve essere riportata l'indicazione dei mezzi finanziari stanziati sullo stato di previsione o sul proprio bilancio, ovvero disponibili in base a contributi o risorse dello Stato, delle regioni a statuto ordinario o di altri enti pubblici. Per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 euro, ai fini dell'inserimento nell'elenco annuale, le amministrazioni aggiudicatrici approvano preventivamente il progetto di fattibilità tecnica ed economica. Ai fini dell'inserimento nel programma triennale, le amministrazioni aggiudicatrici approvano preventivamente **il documento di indirizzo alla progettazione o**, ove previsto, il documento di fattibilità delle alternative progettuali, di cui all'articolo 23, comma 5.

MOTIVAZIONE: Si propone l'inserimento del DIP quale documento indispensabile per l'inserimento dell'intervento in programmazione annuale in quanto nell'attuale formulazione viene indicata un'ipotesi meramente residuale mancando la disciplina per la generalità degli interventi.

7. Il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali sono pubblicati sul profilo del committente, sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dell'Osservatorio di cui all'articolo 213, anche tramite i sistemi informatizzati delle regioni e delle province autonome di cui all'articolo 29, comma 4. ~~Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai fini della ricezione dei programmi biennali per gli acquisti dei beni e servizi, di cui al primo periodo nonché dei relativi aggiornamenti, si avvale dei sistemi informativi del Ministero dell'economia e delle finanze.~~

MOTIVAZIONE: la separazione della programmazione relativa ai lavori e di quella relativa a servizi e forniture e la duplicazione delle piattaforme per la pubblicazione comporta un ulteriore onere necessario alla creazione e gestione di una nuova piattaforma informatica nonché un appesantimento delle procedure a carico delle pubbliche amministrazioni che sarebbero obbligate ad accedere a piattaforme diverse nonché ad adeguare i propri profili del committente mediante l'accesso a diverse piattaforme. Le modalità con le quali il Ministero delle infrastrutture, il Ministero dell'Economia e delle finanze, e gli ulteriori soggetti gestori di banche dati e piattaforme, sono definite nell'ambito del Protocollo generale di cui al nuovo comma 5 dell'art.29 proposto dalle Regioni. L'eliminazione dell'ultimo capoverso del comma 7 risponde al principio di univocità dell'invio e risponde quindi agli obiettivi di riduzione degli oneri gravanti in capo alle amministrazioni pubbliche e la razionalizzazione degli obblighi di pubblicazione nel sito istituzionale, al fine di eliminare le duplicazioni e le incoerenze nelle informazioni e di consentire che gli obblighi di trasparenza siano assolti attraverso la pubblicità totale o parziale di banche dati detenute da pubbliche amministrazioni.

8. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, previo parere del CIPE, **sentita di intesa con la Conferenza unificata** sono definiti:

MOTIVAZIONE: *si propone di prevedere un'intesa con le autonomie in quanto l'attuale formulazione non sembra sufficiente a rispettare il principio di autonomia organizzativa ex art. 117 Costituzione.*

Art. 23

3-bis. Con ulteriore decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su proposta del Consiglio superiore dei lavori pubblici, **sentita la Conferenza Unificata** è disciplinata una progettazione semplificata degli interventi di manutenzione. Tale decreto tiene conto di livelli di semplificazione diversificati per la manutenzione ordinaria, per la manutenzione straordinaria e per complessità e importo.

MOTIVAZIONE: *si ritiene opportuno la condivisione di tale decreto in quanto impatta in maniera significativa sulle realtà territoriali.*

5. Il progetto di fattibilità tecnica ed economica individua, tra più soluzioni, quella che presenta il miglior rapporto tra costi e benefici per la collettività, in relazione alle specifiche esigenze da soddisfare e prestazioni da fornire. Il progetto di fattibilità può essere **redatto articolato** in un'unica fase di elaborazione o in due fasi successive a **scelta dell'amministrazione, fatto salvo quanto previsto al comma 5 bis, secondo le modalità del decreto di cui dell'articolo 23 comma 3.** Nel caso di elaborazione in due fasi successive, nella prima fase **il progettista sono individuate ed analizzate individua ed analizza** le possibili soluzioni progettuali alternative, ove esistenti, sulla base dei principi di cui al comma 1, ed è redatto redige il documento di fattibilità delle alternative progettuali, **sviluppato secondo le modalità indicate dal decreto di cui al comma 3. Il progetto di fattibilità comprende tutte le indagini e gli studi necessari per la definizione degli aspetti di cui al comma 1, nonché schemi.** Nella seconda fase di elaborazione, **ovvero nell'unica fase qualora non sia articolato in due fasi, il progettista incaricato, sviluppa, nel rispetto dei contenuti del documento di indirizzo alla progettazione, qualora sia elaborato in due fasi, esso comprende** tutte le indagini e gli studi necessari per la definizione degli aspetti di cui al comma 1, **con i contenuti di cui al comma 6,** nonché elaborati grafici per l'individuazione delle caratteristiche dimensionali, volumetriche, tipologiche, funzionali e tecnologiche dei lavori da realizzare e le relative stime economiche, ivi compresa la scelta in merito alla possibile suddivisione in lotti funzionali. Il progetto di fattibilità deve consentire, ove necessario, l'avvio della procedura espropriativa.

MOTIVAZIONE: *si ritiene necessario apportare tali integrazioni all'attuale formulazione al fine di evidenziare il necessario coordinamento con il decreto attuativo in materia di progettazione attualmente in fase di redazione.*

5-ter. Per le opere proposte in variante urbanistica ai sensi del DPR 327/01 e s.m.i., il progetto di fattibilità tecnica ed economica, che sostituisce il progetto

preliminare di cui al comma 2 dell'art. 19 del DPR 327/01, dovrà comprendere i contenuti delle due fasi di elaborazione di cui al precedente comma 5.

MOTIVAZIONE: *l'emendamento si ritiene necessario al fine di garantire l'allineamento e l'eliminazione delle disposizioni contrastanti relative alle procedure previste dal codice dei contratti pubblici con quelle definite dal testo unico sugli espropri.*

16. Per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture, il costo del lavoro è determinato annualmente, in apposite tabelle, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali sulla base dei valori economici definiti dalla contrattazione collettiva nazionale tra le organizzazioni sindacali e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro è determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione. Per i contratti relativi a lavori il costo dei materiali edili e degli impianti è determinato sulla base dei prezzari regionali aggiornati annualmente. Fino all'adozione delle tabelle di cui al presente comma, si applica l'articolo 216, comma 4. ~~Il costo della manodopera e~~ i costi della sicurezza sono scorporati dal costo dell'importo assoggettato al ribasso d'asta.

MOTIVAZIONE: *la norma, facente parte di un impianto normativo che mira a costruire procedure che contrastino il fenomeno del lavoro sommerso ed irregolare, è condivisa dalle Regioni, che incontrano tuttavia difficoltà nel darne attuazione per mancanza di strumenti tecnici e giuridici finalizzati a garantire agli operatori economici parità di trattamento e semplificazione nell'accesso alle gare.*

La disposizione di cui si chiede la modifica, reintroduce, rafforzandone la portata, una previsione riguardante il costo della manodopera già abrogata nel 2011 (dl 70/2011), reintrodotta nel 2013 (l. 98/2013) e definitivamente abrogata con il d.lgs. 50/2016. Tale previsione risultava di difficile applicazione come rilevato dall'ANAC nella segnalazione n. 2/2014, nella quale si evidenziava che la norma non poteva trovare applicazione senza ingenerare effetti distorsivi del mercato e ledere il principio della libera concorrenza. Su tale disposizione si è pronunciata più volte la giurisprudenza amministrativa (Cons. st. 1743/2015; 32/2015; Tar Lombardia 3143/2014; Tar Lazio 4712/2015) ritenendo che il ribasso offerto deve essere fatto sull'importo dell'appalto compreso il costo del personale che non può essere scorporato dall'importo dell'appalto stesso. Quindi, la previsione introdotta risulta in contrasto con la giurisprudenza sopra evidenziata ed espone ad effetti distorsivi della concorrenza oltre al rischio di responsabilità per danno erariale in quanto verrebbero riconosciuti all'operatore costi non realmente sopportati dallo stesso in quanto tali costi sarebbero determinati in via preventiva senza tenere conto della reale capacità organizzativa delle imprese.

Si propone una formulazione differente, attraverso una necessaria modifica all'art. 95, diretta a prevedere l'indicazione del costo complessivo della manodopera impiegata nell'esecuzione del contratto e la verifica da parte dell'amministrazione prima dell'aggiudicazione del rispetto dei minimi salariali retributivi indicati nelle Tabelle del Ministero del Lavoro. Si propone l'esclusione di tale adempimento per gli affidamenti in cui non è previsto impiego di manodopera e per quelli di cui all'art. 36, comma 2, lett. a) (affidamento diretto inferiore a 40.000€).

Art. 95

10. Nell'offerta economica l'operatore deve indicare i propri costi del personale e ~~costi~~ i propri oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ad esclusione delle forniture senza posa in opera, dei servizi di natura intellettuale e degli affidamenti ai sensi dell'art. 36 comma 2, lettera a). Le stazioni appaltanti, relativamente ai costi del personale, prima dell'aggiudicazione, procedono a verificare il rispetto di quanto previsto all'articolo 97, comma 5, lettera d).

Art. 24

1. Le prestazioni relative alla progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva di lavori, al collaudo, al coordinamento della sicurezza della progettazione **e dell'esecuzione**, nonché alla direzione dei lavori e agli incarichi di supporto tecnico-amministrativo alle attività del responsabile del procedimento e del dirigente competente alla programmazione dei lavori pubblici sono espletate:

- a) dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti;
- b) dagli uffici consortili di progettazione e di direzione dei lavori che i comuni, i rispettivi consorzi e unioni, le comunità montane, le aziende, sanitarie locali, i consorzi, gli enti di industrializzazione e gli enti di bonifica possono costituire;
- c) dagli organismi di altre pubbliche amministrazioni di cui le singole stazioni appaltanti possono avvalersi per legge;
- d) dai soggetti di cui all'articolo 46.

MOTIVAZIONE: *Si propone l'integrazione in quanto l'attuale formulazione non ricomprende tra le figure professionali il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione.*

3. I progetti redatti dai soggetti di cui al comma 1, lettere a), b) e c), sono firmati da dipendenti delle amministrazioni abilitati all'esercizio della professione ~~ed iscritti al relativo albo professionale~~. I pubblici dipendenti che abbiano un rapporto di lavoro a tempo parziale non possono espletare, nell'ambito territoriale dell'ufficio di appartenenza, incarichi professionali per conto di pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, se non conseguenti ai rapporti d'impiego.

MOTIVAZIONE: *La richiesta di iscrizione è un aggravio per i dipendenti e non necessaria per la progettazione in quanto è sufficiente l'abilitazione e non l'iscrizione. In subordine, qualora dovesse essere confermata tale formulazione si propone di inserire i costi a carico dell'amministrazione e non del dipendente.*

Art. 24

7. ~~Gli affidatari di incarichi di progettazione Fermo restando quanto previsto dall'articolo 59, comma 1, quarto periodo, gli affidatari di incarichi di progettazione per progetti posti a base di gara~~ non possono essere affidatari degli appalti o delle concessioni di lavori pubblici, nonché degli eventuali subappalti o cottimi, per i quali abbiano svolto la suddetta attività di progettazione. Ai medesimi appalti, concessioni di lavori pubblici, subappalti e cottimi non può partecipare un soggetto controllato, controllante o collegato all'affidatario di incarichi di progettazione. Le situazioni di controllo e di collegamento si determinano con riferimento a quanto previsto dall'articolo 2359 del codice civile. I divieti di cui al presente comma sono estesi ai dipendenti dell'affidatario dell'incarico di progettazione, ai suoi collaboratori

nello svolgimento dell'incarico e ai loro dipendenti, nonché agli affidatari di attività di supporto alla progettazione e ai loro dipendenti. Tali divieti non si applicano laddove i soggetti ivi indicati dimostrino che l'esperienza acquisita nell'espletamento degli incarichi di progettazione non è tale da determinare un vantaggio che possa falsare la concorrenza con gli altri operatori.

MOTIVAZIONE: *si propone di mantenere la formulazione originaria in quanto la modifica introdotta si pone in contrasto con la legge europea bis del 2013 nella quale era previsto che il progettista di qualunque livello di progettazione dovesse dimostrare l'assenza di una posizione di vantaggio nel caso di aggiudicazione. Con la nuova formulazione si circoscriverebbe tale richiesta al solo progettista del livello messo a base di gara e non a tutti i soggetti che hanno partecipato alla redazione di un livello precedente di progettazione.*

Art. 26

1. La stazione appaltante, nei contratti relativi a lavori, verifica **per ogni livello di progettazione** la rispondenza degli elaborati progettuali ai documenti di cui all'articolo 23, nonché la loro conformità alla normativa vigente.

2. La verifica di cui al comma 1 ha luogo prima dell'inizio delle procedure di affidamento; nei casi in cui è consentito l'affidamento congiunto di progettazione ed esecuzione, la verifica **sulla progettazione** redatta dall'aggiudicatario ha luogo prima dell'inizio dei lavori.

MOTIVAZIONE: *al comma 1 l'emendamento proposto serve a chiarire che la verifica deve essere effettuato su tutti i livelli di progettazione; al comma 2 si chiarisce che la verifica è effettuata sulla progettazione redatta dall'aggiudicatario.*

1-bis. Nei casi di appalti conseguenti al ritiro, alla revoca o all'annullamento di un precedente appalto, basati su progetti per i quali risultino scaduti i pareri, le autorizzazioni e le intese acquisiti, ma non siano intervenute variazioni né di tracciato né in materia di ~~regolamentazione ambientale e paesaggistica~~ **normative in materia ambientale, paesaggistica e antisismica**, restano confermati, per un periodo comunque non superiore a cinque anni, i citati predetti pareri, le autorizzazioni e le intese già resi dalle diverse amministrazioni. L'assenza di variazioni deve essere oggetto di specifica valutazione e attestazione da parte dei soggetti competenti. Restano escluse le ipotesi in cui il ritiro, la revoca o l'annullamento del precedente appalto siano dipesi da vizi o circostanze comunque inerenti i pareri, le autorizzazioni o le intese di cui al primo periodo.

MOTIVAZIONE: *Si ritiene indispensabile inserire nell'ambito della verifica anche la materia antisismica ed eventuali modifiche.*

Art. 29

1. **Tutti** Gli atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture, nonché alle procedure per l'affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, di concorsi pubblici di progettazione, di concorsi di idee e di concessioni, compresi quelli tra enti nell'ambito del settore pubblico di cui all'articolo 5, alla composizione della commissione giudicatrice e ai curricula dei suoi componenti ove non considerati riservati ai sensi

dell'articolo 53 ovvero secretati ai sensi dell'articolo 162, devono essere pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente", con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Al fine di consentire l'eventuale proposizione del ricorso ai sensi dell' articolo 120, comma 2-bis del codice del processo amministrativo, sono altresì pubblicati, nei successivi due giorni dalla data di adozione dei relativi atti, il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, della verifica della documentazione attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80, nonché la sussistenza dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali. Entro il medesimo termine di due giorni è dato avviso ai concorrenti, con le modalità di cui all'articolo 5-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82, recante il Codice dell'amministrazione digitale o strumento analogo negli altri Stati membri, del ~~provvedimento che determina l'estratto del verbale contenente le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni ad essa all'esito della valutazione dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali~~, indicando l'ufficio o il collegamento informatico ad accesso riservato dove sono disponibili i relativi atti. Il termine per l'impugnativa di cui al citato articolo 120, comma 2-bis, decorre dal momento in cui gli atti di cui al secondo periodo sono resi in concreto disponibili. E' inoltre pubblicata la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti. ~~Nella stessa sezione sono pubblicati anche i resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione~~. Gli atti di cui al presente comma recano, prima dell'intestazione o in calce, la data di pubblicazione sul profilo del committente. I termini cui sono collegati gli effetti giuridici della pubblicazione decorrono dalla data di pubblicazione sul profilo del committente.

MOTIVAZIONE: Si propone l'eliminazione del termine "tutti" in quanto l'elenco degli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. 33/2013 è definito con provvedimento dell'ANAC e non include tutti gli atti relativi alla programmazione e affidamento. La seconda modifica è volta ad introdurre una semplificazione nell'iter del procedimento di gara, salvaguardando comunque la possibilità di adire in giudizio nei confronti delle ammissioni/esclusioni in quanto il verbale è un atto proveniente dal seggio di gara che può essere impugnato autonomamente. La terza proposta di modifica tende a coordinare meglio il testo a seguito dell'inserimento di quanto previsto precedentemente all'articolo 76, comma 3. Si propone infine l'eliminazione dell'obbligo di pubblicazione delle gestioni finanziarie in quanto si ritengono già oggetto di altri obblighi informativi quali quelli di cui all'art.1 comma 32 della Legge 190/2012

~~2. Gli atti di cui al comma 1, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 53, sono, altresì, pubblicati sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e sulla piattaforma digitale istituita presso l'ANAC, anche tramite i sistemi informatizzati regionali di cui al comma 4, e le piattaforme regionali di e-procurement interconnesse tramite cooperazione applicativa.~~

MOTIVAZIONE: Si propone l'eliminazione per intero del comma 2 in quanto l'obbligo di pubblicazione di bandi ed esiti sulla piattaforma Anac è già disposto dall'art. 73 per le procedure sopra soglia e dall'art. 36 c. 9 per le procedure sotto soglia, e la condivisione con altre banche dati e piattaforme è regolata secondo i successivi commi 4 e 5 dello stesso articolo.

4. Per i contratti e gli investimenti pubblici di competenza regionale o di enti territoriali, le stazioni appaltanti provvedono all'assolvimento degli obblighi informativi e di pubblicità disposti dal presente codice, tramite i sistemi informatizzati regionali e le **piattaforme telematiche di e-procurement ad essi interconnesse**, garantendo l'interscambio delle informazioni e l'interoperabilità, ~~tramite cooperazione applicativa, dei rispettivi sistemi con le e delle piattaforme telematiche e con le~~ banche dati dell'ANAC, del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

MOTIVAZIONE: *Si propone di modificare il comma 4 per sottolineare l'auspicabile massima integrazione fra i sistemi informatizzati regionali, le piattaforme regionali di e-procurement e le banche dati dell'ANAC, del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.*

5. Le amministrazioni centrali e regionali titolari delle piattaforme e delle banche dati di cui al precedente comma, definiscono in un protocollo generale le regole di interoperabilità e le modalità di interscambio dei dati e degli atti in coerenza con il principio di unicità del luogo di pubblicazione e di univocità dell'invio delle informazioni al fine di assicurare la riduzione degli oneri amministrativi per i soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, e il raccordo e la razionalizzazione degli adempimenti informatici e di pubblicità vigenti in materia di contratti e investimenti pubblici previsti dalla normativa nazionale e regionale.

MOTIVAZIONE: *L'introduzione del comma 5 risponde all'esigenza di un riordino complessivo che renda coerenti fra loro le diverse disposizioni ed espliciti tanto i principi di univocità dell'invio dell'informazione come anche dell'unicità del luogo di pubblicazione quanto le modalità con le quali, nel rispetto di tali principi, i sistemi informativi e di monitoraggio, le banche dati e le piattaforme di negoziazione sono rese interoperabili fra loro.*

Infatti i molteplici richiami ad obblighi informativi e di pubblicità presenti nel codice, ovvero ad adempimenti a carico delle stazioni appaltanti, restituiscono una quadro che il correttivo ha ulteriormente complicato tanto da rendere ancora più indispensabile la sottoscrizione di un protocollo fra i diversi soggetti coinvolti quali titolari e/o destinatari ultimi ovvero quali gestori dei sistemi comunque utilizzati per la raccolta e trasmissione delle informazioni e degli atti a fini di pubblicità, monitoraggio e/o trasparenza.

Art 30

4. Al personale impiegato nei lavori e servizi e **forniture** oggetto di appalti pubblici e concessioni è applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente. Al fine di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso ed irregolare, il documento unico di regolarità contributiva è comprensivo della verifica della congruità della incidenza della mano d'opera relativa allo specifico contratto affidato, effettuata da enti previdenziali e assicurativi.

MOTIVAZIONE: *Nelle forniture non è possibile imporre l'applicazione di un contratto collettivo territoriale, in quanto ai dipendenti che lavorano per il fornitore si applica il contratto collettivo dell'impresa presso la quale gli stessi operano.*

Art. 31

1. Per ogni singola procedura per l'affidamento di un appalto o di una concessione le stazioni appaltanti nominano, nel primo atto relativo ad ogni singolo intervento, un responsabile unico del procedimento (RUP) per le fasi ~~della programmazione~~, della progettazione, dell'affidamento, dell'esecuzione. ~~Le stazioni appaltanti che ricorrono ai sistemi di acquisto e di negoziazione delle centrali di committenza nominano, per ciascuno dei detti acquisti, un responsabile del procedimento che assume specificamente, in ordine al singolo acquisto, il ruolo e le funzioni di cui al presente articolo.~~ Fatto salvo quanto previsto al comma 10, il RUP è nominato con atto formale del soggetto responsabile dell'unità organizzativa, che deve essere di livello apicale, tra i dipendenti di ruolo addetti all'unità medesima, dotati del necessario livello di inquadramento giuridico in relazione alla struttura della pubblica amministrazione e di competenze professionali adeguate in relazione ai compiti per cui è nominato. Laddove sia accertata la carenza nell'organico della suddetta unità organizzativa, il RUP è nominato tra gli altri dipendenti in servizio. L'ufficio di responsabile unico del procedimento è obbligatorio e non può essere rifiutato.
2. Il nominativo del RUP è indicato nel bando o avviso con cui si indice la gara per l'affidamento del contratto di lavori, servizi, forniture, ovvero, nelle procedure in cui non vi sia bando o avviso con cui si indice la gara, nell'invito a presentare un'offerta.
3. Il RUP, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, svolge tutti i compiti relativi alle procedure di **programmazione**, progettazione, affidamento ed esecuzione previste dal presente codice, che non siano specificatamente attribuiti ad altri organi o soggetti.
4. Oltre ai compiti specificatamente previsti da altre disposizioni del codice, in particolare, il RUP:
 - a) formula proposte e fornisce dati e informazioni al fine della predisposizione del programma triennale dei lavori pubblici e dei relativi aggiornamenti annuali, ~~nonché al fine della predisposizione di ogni altro atto di programmazione di contratti pubblici di servizi e di forniture~~ e della predisposizione dell'avviso di preinformazione;
14. Le centrali di committenza e le aggregazioni di stazioni appaltanti designano un ~~RUP per le attività di propria competenza con i compiti e le funzioni determinate dalla specificità e complessità dei processi di acquisizione gestiti direttamente~~ responsabile di gara, il quale assume il ruolo e le funzioni di cui al presente articolo relativamente alla fase di indizione e aggiudicazione della procedura di affidamento. Il responsabile di gara è nominato con atto formale del soggetto responsabile dell'unità organizzativa, che deve essere di livello apicale, tra i dipendenti di ruolo addetti all'unità medesima, dotati del necessario livello di inquadramento giuridico in relazione alla struttura della pubblica amministrazione e di competenze professionali adeguate in relazione ai compiti per cui è nominato.

MOTIVAZIONI: Ai comma 1, 3 e 4 si propone di eliminare il riferimento all'attività di programmazione da parte del RUP in quanto la stessa programmazione è intesa in senso generale come attività di determinazione delle esigenze complessive di una SA e necessita di avere un responsabile/referente unico e "unitario" con il quale il RUP, se già nominato, dovrà relazionarsi contribuendo per quanto di competenza alla predisposizione degli atti di programmazione.

Al comma 14 le modifiche tengono conto che, in considerazione della centralizzazione e aggregazione delle committenze derivante dal processo di qualificazione delle

stazioni appaltanti, il numero delle procedure in delega è destinato inevitabilmente a crescere sensibilmente. Considerato che il responsabile unico del procedimento per definizione segue la procedura di affidamento dalla fase di progettazione fino al completamento dell'esecuzione, anche nelle procedure in delega:

- 1) il RUP viene nominato dalla stazione appaltante delegante;
- 2) il responsabile per il sub-procedimento di pubblicazione e aggiudicazione viene nominato dalla stazione appaltante delegata (soggetto aggregatore, centrale di committenza, stazione unica appaltante) e si configura più propriamente come un responsabile di gara.

Art. 32

14-bis. I contratti di appalto prevedono penali **per inadempimento e per il ritardo** nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell'appaltatore. Le penali sono ~~commisurate ai giorni di ritardo e~~ proporzionali rispetto all'importo del contratto **o alle prestazioni del contratto. Le penali per ritardo nell'esecuzione non possono superare, complessivamente, il 10 per cento dell'importo del contratto. Per i lavori** le penali di cui al primo periodo, dovute per il ritardato adempimento, sono calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale e comunque complessivamente non superiore al 10 per cento, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate all'eventuale ritardo.

14-ter) ~~I capitolati e il computo estimativo metrico fanno parte integrante del contratto.~~

MOTIVAZIONE: Si ritiene opportuno prevedere espressamente la possibilità di determinare le penali connesse, oltre che al ritardo nell'esecuzione, anche per l'inadempimento delle prestazioni. Inoltre determinare un range di valore potrebbe essere limitativo specie in contratti di importo non rilevante o in caso di singole prestazioni di importo esiguo.

Si propone inoltre di eliminare il comma 14-ter) in quanto il capitolato è allegato al contratto e quindi ne fa già parte integrante, il computo metrico estimativo nei lavori va reso disponibile in gara agli operatori economici ma non è documento contrattuale dato che in tutte le tipologie di appalto (a corpo, a misura, parte a corpo e parte a misura) i prezzi contrattuali sono quelli individuati dall'aggiudicatario e non quelli stimati dalla stazione appaltante e contenuti nel computo metrico estimativo.

Art. 35

17 bis. Fatto salvo quanto previsto dai commi 18 e 18 bis è fatto divieto di concedere, in qualsiasi forma, anticipazioni del prezzo dell'appalto. Il divieto non si applica ai soggetti di cui all'art. 3, comma 1 lett. e) e lett. g).

18 bis. In deroga al divieto di cui al comma 17 bis, l'anticipazione è consentita nelle procedure di lavori, servizi e forniture relativi ad attività oggetto di cofinanziamento da parte dell'Unione Europea, ovvero nei casi di somma urgenza di cui all'art. 163, comma 6. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione della garanzia prevista dal comma 18 e non può superare il 20% dell'importo del contratto.

Art. 217

Abrogare l'art. 5 del decreto legge 79 del 1997

MOTIVAZIONE: Con le modifiche proposte si vuole da un lato operare un riordino normativo riportando la disposizione contenuta nel DL 79/1997 nel codice e dall'altra riaffermare il principio di divieto di anticipazione e prevedere le ipotesi di deroga. Le ipotesi previste sono legate ad attività cofinanziate da parte dell'Unione europea in quanto nella normativa di riferimento è prevista l'anticipazione e agli affidamenti in ambito di protezione civile al fine di facilitare l'esecuzione dei contratti in tali ipotesi .

Art. 36

2 bis . Ai fini degli affidamenti di lavori di cui al comma 2 e nel limite di importo di 300.000 euro restano salve le disposizioni previste per l'esecuzione di lavori, opere e servizi in ambito forestale e di difesa del territorio previste dal D.Lgs 18 maggio 2001 n. 227 "Orientamento e modernizzazione settore agricolo forestale a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57 " e dal D.lgs 18 maggio 2001, n. 228

Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57". Gli elenchi di operatori previsti dall'art. 7 del D. Lgs 227/2001 sono formati e gestiti nel rispetto di quanto previsto al comma 7

MOTIVAZIONE: *Il presente emendamento è diretto a chiarire, a seguito del D.Lgs 50/2016, la permanenza delle disposizioni vigenti dettate per gli affidamenti nel settore agricolo forestale con i Dlgs 18 maggio 2001 n. 227 "Orientamento e modernizzazione settore agricolo forestale a norma dell'articolo 7 della L. 5 marzo 2001, n. 57") e con il Decreto Legislativo 18 maggio 2001, n. 228.*

Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57". In particolare sulla base dell'art. 7 del D.Lgs 227/2001 gli affidamenti avvengono tramite elenchi di operatori formati fra imprese aventi le caratteristiche previste dalla normativa forestale.

2 ter. Nel caso di affidamenti di forniture e servizi inferiori a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro aggiudicati con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità-prezzo o del costo del ciclo di vita di cui all'articolo 95 comma 2, le stazioni appaltanti non applicano l'articolo 77 e nominano una commissione giudicatrice individuando i membri sulla base di criteri di competenza e trasparenza preventivamente individuati.

MOTIVAZIONE: *Tale modifica intende introdurre una norma di semplificazione, richiesta peraltro da molti RUP nella consultazione pubblica, che consentirebbe di ridurre i costi relativi ai commissari in funzione del modico valore delle procedure individuate, che peraltro non rientrano tra le fasce di importo in cui opera il sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti.*

5-bis. La stazione appaltante, nel caso in cui abbia fatto ricorso alle procedure negoziate di cui al comma 2, lettera a), procede agli adempimenti previsti dall'art. 29 comma 1 a seguito dell'adozione del provvedimento di aggiudicazione di cui all'articolo 32 comma 5.

MOTIVAZIONE: *Misura di semplificazione richiesta anche nella consultazione sui RUP.*

7bis. Nelle procedure di cui al comma 2 che non hanno interesse transfrontaliero, le stazioni appaltanti, nelle indagini di mercato e nell'utilizzazione degli elenchi, possono prevedere di riservare la partecipazione alle micro, piccole e medie imprese che abbiano sede legale e operativa nel proprio territorio regionale per una quota non superiore al 50%.

MOTIVAZIONE: *La modifica proposta con il comma 2 bis è finalizzata a prevedere una misura per risolvere la problematica fortemente sentita, dalle stazioni appaltanti da un lato e dagli operatori economici dall'altro, relativa alle modalità per restringere il numero degli operatori economici nelle manifestazioni d'interesse e la possibilità che le imprese del territorio possano partecipare alle procedure negoziate. La proposta mira a prevedere negli appalti che non hanno interesse transfrontaliero che alle procedure vengano inviati in quota parte le imprese del territorio regionale di ogni stazione appaltante e per l'altra tutte le altre imprese. In questo modo vi sarebbe una parità di trattamento fra le imprese di ogni territorio a discapito di quanto avviene ora dove in alcuni casi la partecipazione alle procedure negoziate viene riservata solo alle imprese del territorio.*

Art. 37

2. Salvo quanto previsto al comma 1, per gli acquisti di forniture e servizi di importo superiore a 40.000 euro e inferiore alla soglia di cui all'articolo 35, nonché per gli acquisti di lavori di manutenzione ordinaria d'importo superiore a 150.000 euro e inferiore a 1 milione di euro, ~~le stazioni appaltanti i comuni non capoluogo di provincia~~ in possesso della necessaria qualificazione di cui all'articolo 38 procedono mediante utilizzo autonomo degli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate secondo la normativa vigente. ~~In caso di indisponibilità di tali strumenti anche in relazione alle singole categorie merceologiche, le stazioni appaltanti operano ai sensi del comma 3 o procedono mediante lo svolgimento di procedura ordinaria ai sensi del presente codice.~~

MOTIVAZIONE: *Tale disposizione aveva la finalità di disciplinare nei confronti dei comuni non capoluogo che hanno una disciplina specifica nel comma 4 (derivante dalla legge delega) delle ipotesi con le quali gli stessi potevano procedere autonomamente non dovendosi rispettare gli obblighi di centralizzazione del comma 4. Il richiamo invece generale, nella formulazione originaria, alle stazioni appaltanti introduce una limitazione che non risulta giustificata in un'amministrazione che non è un comune capoluogo che ha ottenuto una qualificazione e si vede limitata nella propria operatività.*

Art. 38

4. I requisiti di cui al comma 3 sono individuati sulla base dei seguenti parametri:

- a) requisiti di base, quali:
 - 1) strutture organizzative stabili deputate agli ambiti di cui al comma 3;
 - 2) presenza nella struttura organizzativa di dipendenti aventi specifiche competenze in rapporto alle attività di cui al comma 3;
 - 3) sistema di formazione ed aggiornamento del personale;

4) numero di gare svolte nel quinquennio con indicazione di tipologia, importo e complessità, numero di varianti approvate, verifica sullo scostamento tra gli importi posti a base di gara e consuntivo delle spese sostenute, rispetto dei tempi di esecuzione delle procedure di affidamento, di aggiudicazione e di collaudo;

5) rispetto dei tempi previsti per i pagamenti di imprese e fornitori come stabilito dalla vigente normativa ovvero rispetto dei tempi previsti per i pagamenti di imprese e fornitori, secondo gli indici di tempestività indicati dal decreto adottato in attuazione dell'articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

5-bis) regolarità e rispetto dell'assolvimento degli obblighi di comunicazione dei dati ai fini di monitoraggio e di pubblicità degli atti a fini di trasparenza disposti, dal presente codice, dagli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229 e dall'articolo 29, comma 3 e dalle ulteriori norme nazionali in materia di investimenti e contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;

~~5-bis) assolvimento degli obblighi di comunicazione dei dati sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture che alimentano gli archivi detenuti o gestiti dall'Autorità, come individuati dalla stessa Autorità ai sensi dell'articolo 213, comma 9;~~

~~5-ter) per i lavori, adempimento a quanto previsto dagli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229 e dall'articolo 29, comma 3;"~~;

MOTIVAZIONE: Si propone una nuova formulazione che ricomprenda il 5bis e 5ter, e ricomprenda più in generale tutti gli obblighi informativi e di pubblicità a carico delle stazioni appaltanti evitando un diverso livello di attenzione che porti a trascurare quelli non ricompresi nella formulazione precedente del comma 5bis e comma 5ter.

Art. 47

2. Ai fini della partecipazione alle gare dei consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera c), i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi previsti dalla normativa vigente, posseduti dalle singole imprese consorziate, vengono sommati in capo al consorzio; trascorsi i primi cinque anni dalla costituzione, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi previsti dalla normativa vigente sono attribuiti al consorzio in aggiunta a quelli da esso maturati direttamente e possono essere oggetto di avvalimento ai sensi dell'articolo 89.

MOTIVAZIONE: non risulta chiaro l'ultimo inciso che attiene alla possibilità o meno di poter prestare tali requisiti per l'avvalimento. In particolare, se l'avvalimento è consentito solo dopo 5 anni dalla costituzione del consorzio, in tal caso si pone un problema di come poter controllare in gara tale presupposto.

Art. 48

9. E' vietata l'associazione in partecipazione ~~in concomitanza o successivamente all'aggiudicazione della gara~~. Salvo quanto disposto ai commi 17 e 18, è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta.

MOTIVAZIONE: Da un divieto indicato nel codice, con la modifica apportata con la bozza di correttivo si ammette, implicitamente, la partecipazione delle associazioni in partecipazione alle gare senza disciplinare la forma e le modalità di partecipazione alle procedure. Vengono così individuate altre tipologie di operatori economici che possono partecipare alle gare oltre a quelli individuati agli articoli 45 e seguenti. Pertanto si propone l'eliminazione della modifica introdotta oppure un coordinamento con gli articoli sopra richiamati, oltreché un disciplina per la partecipazione alle gare di tale associazione.

Art. 58

6. ripristinare il comma ..il comma 7 ha un richiamo al comma 6

Art. 59

1-bis. Le stazioni appaltanti possono ricorrere all'affidamento della progettazione esecutiva e dell'esecuzione di lavori sulla base del progetto definitivo dell'amministrazione aggiudicatrice nei casi in cui l'elemento tecnologico o innovativo delle opere oggetto dell'appalto sia nettamente prevalente rispetto all'importo complessivo dei lavori ovvero in caso di affidamento dei lavori mediante procedura di partenariato per l'innovazione, di dialogo competitivo o **di procedura competitiva con negoziazione in presenza dei presupposti di cui al comma 2 lettera a).**

MOTIVAZIONE: In presenza delle ipotesi di cui al comma 2 lett. a) che legittimano la procedura competitiva con negoziazione di cui al comma 2 lett. a), in quanto la progettazione è oggetto della procedura di gara. Si evidenzia peraltro che gli stessi presupposti legittimano il ricorso al dialogo competitivo espressamente richiamato nel comma 1 bis.

2. Le amministrazioni aggiudicatrici utilizzano la procedura competitiva con negoziazione o il dialogo competitivo nelle seguenti ipotesi:

a) per l'aggiudicazione di contratti di lavori, forniture o servizi in presenza di una o più delle seguenti condizioni:

1) le esigenze dell'amministrazione aggiudicatrice perseguite con l'appalto non possono essere soddisfatte senza **adottare** ~~adattare~~ soluzioni immediatamente disponibili;

MOTIVAZIONE: Si ritiene che il termine "adottare" costituisca un errore di traduzione dalla direttiva, in quanto il presupposto di queste procedure risiede nell'assenza sul mercato di soluzioni immediatamente disponibili in grado di soddisfare le esigenze dell'amministrazione per cui si rende necessario un "adattamento" per l'appunto di quelle offerte dal mercato.

Art. 59

2. Le amministrazioni aggiudicatrici utilizzano la procedura competitiva con negoziazione o il dialogo competitivo nelle seguenti ipotesi, ~~e con esclusione dei soggetti di cui al comma 4, lettere b) e d):~~

a) per l'aggiudicazione di contratti di lavori, forniture o servizi in presenza di una o più delle seguenti condizioni:

- 1) le esigenze dell'amministrazione aggiudicatrice perseguite con l'appalto non possono essere soddisfatte senza adottare soluzioni immediatamente disponibili;
- 2) implicano progettazione o soluzioni innovative;
- 3) l'appalto non può essere aggiudicato senza preventive negoziazioni a causa di circostanze particolari in relazione alla natura, complessità o impostazione finanziaria e giuridica dell'oggetto dell'appalto o a causa dei rischi a esso connessi;
- 4) le specifiche tecniche non possono essere stabilite con sufficiente precisione dall'amministrazione aggiudicatrice con riferimento a una norma, una valutazione tecnica europea, una specifica tecnica comune o un riferimento tecnico ai sensi dei punti da 2 a 5 dell'allegato XIII;

b) per l'aggiudicazione di contratti di lavori, forniture o servizi per i quali, in esito a una procedura aperta o ristretta, sono state presentate soltanto offerte irregolari o inammissibili ai sensi rispettivamente dei commi 3 e 4. In tali situazioni, le amministrazioni aggiudicatrici non sono tenute a pubblicare un bando di gara se includono nella ulteriore procedura tutti, e soltanto, gli offerenti in possesso dei requisiti di cui agli articoli dal 80 al 90 che, nella procedura aperta o ristretta precedente, hanno presentato offerte conformi ai requisiti formali della procedura di appalto **e con esclusione dei soggetti che sono incorsi nelle ipotesi di cui al comma 4 lett. b) e d).**

***MOTIVAZIONE:** È stata effettuata una riformulazione ai fini di facilitarne l'applicazione in quanto l'ipotesi prevista attiene alla sola previsione contenuta al comma 2 lett. b).*

Art. 64

3. Il termine minimo per la ricezione delle domande di partecipazione è di trenta giorni dalla data di trasmissione del bando di gara **o, se come mezzo di indizione di gara è usato un avviso di preinformazione o periodico indicativo, dell'invito a confermare interesse o, nei settori speciali, se come mezzo di indizione di gara è usato un avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione, dell'invito a confermare interesse.** Soltanto gli operatori economici invitati dalle stazioni appaltanti in seguito alla valutazione delle informazioni fornite possono partecipare al dialogo. Le stazioni appaltanti possono limitare il numero di candidati idonei da invitare a partecipare alla procedura in conformità all'articolo 91.

***MOTIVAZIONE:** Non si comprende perché è stata introdotta una limitazione ad una previsione consentita dalla direttiva europea, oltretutto la parte introdotta attiene ai settori speciali e quindi dovrebbe trovare collocazione nella parte ad essa dedicata.*

Art. 70

1. Le stazioni appaltanti **possono rendere noto rendono nota** entro il 31 dicembre di ogni anno, l'intenzione di bandire per l'anno successivo appalti, pubblicando un avviso di preinformazione. L'avviso, recante le informazioni di cui all'allegato XIV, parte I, lettera B, sezione B.1, è pubblicato dalla stazione appaltante sul proprio profilo di committente. Per gli appalti di importo pari o superiore alla soglia di cui all'articolo 35, l'avviso di preinformazione è pubblicato dall'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea o dalla stazione appaltante sul proprio profilo di committente. In quest'ultimo caso le stazioni appaltanti inviano al suddetto Ufficio un avviso della pubblicazione sul proprio profilo di committente, come indicato nel citato allegato. L'avviso contiene le informazioni di cui all'allegato XIV, parte I, lettera A.

MOTIVAZIONE: La direttiva 24/2014 all'art. 48 (avvisi di preinformazione) espressamente prevede "Le amministrazioni aggiudicatrici possono rendere nota l'intenzione di programmare appalti pubblicando un avviso di preinformazione", la modifica proposta allinea a quanto previsto dalla direttiva in merito alla pubblicazione degli avvisi di preinformazione. Del resto in riferimento non è prevista la possibilità degli Stati membri di dettare una diversa disciplina in merito.

Art. 77

1. Nelle procedure di aggiudicazione di contratti di appalti o di concessioni, limitatamente ai casi di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo o del **sole costo/efficacia quale il costo del ciclo di vita**, determinato ai sensi dell'articolo 95, commi 2 e 7, la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico è affidata ad una commissione giudicatrice, composta da esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto.

MOTIVAZIONE: L'integrazione si rende necessaria per precisare che non è necessario procedere alla nomina della commissione aggiudicatrice in caso di aggiudicazione sulla base del solo prezzo, atteso che in tal caso l'individuazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa avviene sulla base di una mera attività istruttoria che non richiede competenze e valutazioni specialistiche.

3. I commissari sono scelti fra gli esperti iscritti all'Albo istituito presso l'ANAC di cui all'articolo 78 e, nel caso di procedure di aggiudicazione svolte da CONSIP S.p.a, INVITALIA - Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. e dai soggetti aggregatori regionali di cui all'articolo 9 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, tra gli esperti iscritti nell'apposita sezione speciale dell'Albo, non appartenenti alla stessa stazione appaltante e, solo se non disponibili in numero sufficiente, anche tra gli esperti della sezione speciale che prestano servizio presso la stessa stazione appaltante ovvero, se il numero risulti ancora insufficiente, ricorrendo anche agli altri esperti iscritti all'Albo al di fuori della sezione speciale. ~~Essi sono individuati dalle stazioni appaltanti mediante pubblico sorteggio da una lista di candidati costituita da un numero di nominativi almeno doppio rispetto a quello dei componenti da nominare e comunque nel rispetto del principio di rotazione. Tale lista è comunicata dall'ANAC alla stazione appaltante, entro cinque giorni dalla richiesta della stazione appaltante.~~ L'ANAC comunica alla stazione appaltante, entro quindici giorni dalla richiesta della stessa, l'elenco dei componenti da nominare nel rispetto del principio di rotazione. La stazione appaltante può **in ogni caso nominare il RUP a membro della commissione giudicatrice; fermo restando quanto previsto dall'art. 36, comma 2 bis** in caso di affidamento di contratti per i servizi e le forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, per i lavori di importo inferiore a un milione di euro o per quelli che non presentano particolare complessità, nominare **alcuni ulteriori** componenti interni alla stazione appaltante, nel rispetto del principio di rotazione, escluso il Presidente. Sono considerate di non particolare complessità le procedure svolte attraverso piattaforme telematiche di negoziazione ai sensi dell'articolo 58.

MOTIVAZIONE: Si ritiene opportuno collocare in questo comma per omogeneità di argomento la facoltà della stazione appaltante di nominare il RUP a componente della Commissione giudicatrice.

L'ulteriore modifica serve a coordinare il testo con la modifica proposta al comma 2-bis per le gare di modico valore.

4. Salva la facoltà di nomina del RUP ai sensi di quanto previsto dall'ultimo periodo del comma 3, i commissari non devono aver svolto né possono svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta. ~~La nomina del RUP a membro delle commissioni di gara è valutata con riferimento alla singola procedura.~~

MOTIVAZIONE: *Tale modifica si ricollega a quella proposta con riferimento al comma 3.*

9. Al momento dell'accettazione dell'incarico, i commissari dichiarano ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, l'inesistenza delle cause di incompatibilità e di astensione di cui ai commi 4, 5 e 6. Le stazioni appaltanti, prima del conferimento dell'incarico, accertano l'insussistenza delle cause ostative alla nomina a componente della commissione giudicatrice di cui ai commi 4 e 5 del presente articolo, all'articolo 35-bis del decreto legislativo n.165 del 2001 e all'articolo 42 del presente codice. La sussistenza di cause ostative o la dichiarazione di incompatibilità dei candidati devono essere tempestivamente comunicate dalla stazione appaltante all'ANAC ai fini ~~della cancellazione dell'esperto dall'albo e~~ della comunicazione di un nuovo esperto.

MOTIVAZIONE: Le ipotesi indicate nel comma non attengono a situazioni di incompatibilità in via generale ma a situazioni specifiche che si possono configurare in riferimento ad ipotesi specifiche procedure di gara di una stazione appaltante e non a tutte quindi la cancellazione dall'albo rappresenta una misura eccessiva.

Art. 80

3. ~~L'esclusione di cui al comma 4~~ L'esclusione di cui ai commi 1 e 2 va disposta se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ~~ivi compresi institori e procuratori generali,~~ di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, **quali institori e procuratori generali,** di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

MOTIVAZIONE: *La specifica relativamente ai procuratori generali e agli Istitori è finalizzata a chiarire, in aggiunta ai membri del consiglio di amministrazione ai quali è conferita la legale rappresentanza, per quali degli altri soggetti muniti di legale*

rappresentanza opera l'esclusione anche al fine di individuare chiaramente i soggetti da controllare.

5. lettera f-bis) l'operatore economico che presenti nella procedura di gara in corso e **negli affidamenti di subappalti**, documentazione o dichiarazioni non veritiere;

MOTIVAZIONE: L'ipotesi di esclusione prevista da questa lettera è collegata alla presentazione in corso di gara di dichiarazioni o documentazione non veritiere. Gli affidamenti di subappalto avvengono successivamente. Non si riesce a comprendere l'inserimento dell'esclusione prevista in tale lettera oltretutto la fattispecie legata a false dichiarazioni per gli affidamenti di subappalto è coperta dalla successiva lettera f-ter.

Art. 89

1. L'operatore economico, singolo o in raggruppamento di cui all'~~articolo 45~~ **di cui agli articoli 45 e 46**, per un determinato appalto, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'articolo 83, comma 1, lettere b) e c), necessari per partecipare ad una procedura di gara, e, in ogni caso, con esclusione dei requisiti di cui all'articolo 80, nonché il possesso dei requisiti di qualificazione di cui all'articolo 84, avvalendosi delle capacità di altri soggetti, anche di partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi. Per quanto riguarda i criteri relativi all'indicazione dei titoli di studio e professionali di cui all'allegato XVII, parte II, lettera f), o alle esperienze professionali pertinenti, gli operatori economici possono tuttavia avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i lavori o i servizi per cui tali capacità sono richieste. L'operatore economico che vuole avvalersi delle capacità di altri soggetti allega, oltre all'eventuale attestazione SOA dell'impresa ausiliaria, una dichiarazione sottoscritta dalla stessa attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui all'articolo 80 nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento. L'operatore economico dimostra alla stazione appaltante che disporrà dei mezzi necessari mediante presentazione di una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente. Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'articolo 80, comma 12, nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante esclude il concorrente e esclude la garanzia. Il concorrente allega, altresì, alla domanda di partecipazione in originale o copia autentica il contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto.

MOTIVAZIONE: sulla base dell'attuale formulazione che richiama solo gli operatori economici dell'art. 45 l'avvalimento non sarebbe consentito nel caso di affidamento di servizi di architettura ed ingegneria in quanto gli operatori sono disciplinati dall'art. 46. Tale limitazione all'avvalimento si pone in contrasto con la direttiva comunitaria e la giurisprudenza. Si propone quindi di inserire anche la previsione dell'articolo 46.

11. Non è ammesso l'avvalimento qualora nell'oggetto dell'appalto o della concessione di lavori rientrino, ~~oltre ai lavori prevalenti,~~ opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali. E' considerato rilevante, ai fini della sussistenza dei

presupposti di cui al primo periodo, che il valore dell'opera superi il dieci per cento dell'importo totale dei lavori. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, è definito l'elenco delle opere di cui al presente comma, nonché i requisiti di specializzazione richiesti per la loro esecuzione e la qualificazione ai fini dell'ottenimento dell'attestazione di qualificazione degli esecutori di cui all'articolo 84, che possono essere periodicamente revisionati. Fino alla data di entrata in vigore di detto decreto, si applica l'articolo 216, comma 15.

MOTIVAZIONE: *Si chiede di chiarire la portata della eliminazione dell'inciso "oltre ai lavori prevalenti". Sembrerebbe affermarsi che in ogni procedura in cui vi siano lavori o componenti di particolare contenuto non sia ammissibile l'istituto dell'avvalimento.*

Art. 94

2-bis. Nelle procedure aperte, quando il criterio di aggiudicazione è quello del solo prezzo e non trova applicazione l'esclusione automatica di cui all'art. 97 comma 8, le stazioni appaltanti possono decidere di esaminare le offerte economiche prima di verificare l'assenza dei motivi di esclusione e il rispetto dei criteri di selezione ai sensi del presente codice. Le stazioni appaltanti indicano nel bando che si avvalgono di tale possibilità e fissano le modalità di verifica dell'assenza dei motivi di esclusione e del rispetto dei criteri di selezione garantendo che questa sia effettuata in maniera imparziale e trasparente, in modo che nessun appalto sia aggiudicato a un offerente che avrebbe dovuto essere escluso a norma dell'articolo 80 o che non soddisfa i criteri di selezione stabiliti dalla stazione appaltante.

MOTIVAZIONE: *È stata effettuata delle modifiche al fine di facilitarne l'applicazione dettando una disciplina per ipotesi non ricomprese nella formulazione precedente.*

Art. 97

8. Per lavori, servizi e forniture Per lavori di importo pari o superiore a un milione di euro e per i servizi e le forniture e comunque per importi inferiori alle soglie di rilevanza di cui all'articolo 35, quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso ~~e comunque per importi inferiori alle soglie di cui all'articolo 35~~, la stazione appaltante può prevedere nel bando l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del comma 2. In tal caso non si applicano i commi 4, 5 e 6. **Per i lavori, l'esclusione automatica con individuazione della soglia di anomalia ai sensi del comma 2, è utilizzata dalla stazione appaltante per appalti di importo pari o inferiore a 1 milione di euro, se l'appalto non presenta carattere transfrontaliero.** Comunque la facoltà di esclusione automatica non è esercitabile quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a dieci.

MOTIVAZIONE la disposizione non è chiara e presenta una contraddizione al suo interno perché nella prima parte consente l'esclusione automatica per lavori di importi da 1 milione fino alla soglia comunitaria e poi nell'ultimo periodo sempre per i lavori richiede per importi inferiori ad 1 milione la mancanza del carattere transfrontaliero dell'appalto. Forse la disposizione doveva essere invertita: sempre possibile fino ad 1 milione e sono se l'appalto non ha carattere transfrontaliero da 1 milione fino alla soglia

Art. 101

6-bis. Per i servizi e le forniture di particolare importanza, da individuarsi con il decreto di cui all'articolo 111, comma 1, primo periodo, può essere nominato un assistente del direttore dell'esecuzione.

MOTIVAZIONE: Occorre coordinare tale previsione con l'art. 112 comma 2

Articolo 102

2. I contratti pubblici sono soggetti a collaudo per i lavori e a verifica di conformità per i servizi e per le forniture, per certificare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni contrattuali e delle pattuizioni concordate in sede di aggiudicazione o affidamento. Per i contratti pubblici **di lavori di importo inferiore alla soglia europea di cui all'articolo 35 il certificato di collaudo dei lavori e il certificato di verifica di conformità**, nei casi espressamente individuati dal decreto di cui al comma 8, possono essere sostituiti dal certificato di regolare esecuzione rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori e dal responsabile unico del procedimento per i servizi e le forniture su richiesta del direttore dell'esecuzione, se nominato. **Per i lavori di importo pari o superiore a 500.000 euro e non eccedente 1 milione di euro, è facoltà della stazione appaltante sostituire il certificato di collaudo con il certificato di regolare esecuzione. Nei casi di cui al presente comma, il certificato di regolare esecuzione è emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori.** Per i lavori di importo pari o superiore a 500.000 euro e non eccedente 1 milione di euro e per forniture e servizi di importo inferiore alla soglia europea di cui all'articolo 35, è facoltà della stazione appaltante sostituire il certificato di collaudo o il certificato di verifica di conformità con il certificato di regolare esecuzione rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori e per forniture e servizi dal responsabile unico del procedimento. Nei casi di cui al presente comma il certificato di regolare esecuzione è emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori delle prestazioni oggetto del contratto.

3. Il collaudo finale **e la verifica di conformità** deve avere luogo non oltre sei mesi dall'ultimazione dei lavori, salvi i casi, individuati dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di cui al comma 8, di particolare complessità dell'opera da collaudare, per i quali il termine può essere elevato sino ad un anno. Il certificato di collaudo **e il certificato di verifica di conformità** ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia stato emesso entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine.

8. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti su proposta del Consiglio superiore dei lavori pubblici, sentita l'ANAC, sono disciplinate e definite le modalità tecniche di svolgimento del collaudo, nonché i casi in cui il certificato di collaudo dei lavori **e il certificato di verifica di conformità possono essere sostituiti può essere sostituito** dal certificato di regolare esecuzione rilasciato ai sensi del comma 2. Fino alla data di entrata in vigore di detto decreto, si applica l'articolo 216, comma 16, **anche con riferimento al certificato di regolare esecuzione, rilasciato ai sensi del comma 2.** Con il decreto di cui al comma 1 dell'articolo 111 sono disciplinate le modalità di svolgimento della verifica di conformità in corso di esecuzione e

finale, la relativa tempistica, nonché i casi in cui il direttore di esecuzione può essere incaricato della verifica di conformità.

MOTIVAZIONE: *Le modifiche proposte ai commi indicate sono tese a distinguere la disciplina del collaudo per i lavori da quelle della verifica di conformità per forniture e servizi, individuando le relative semplificazioni in riferimento agli importi. Inoltre si attribuisce la competenza ad emettere il certificato di regolare esecuzione per forniture e servizi di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35 al RUP.*

Art. 103

6. Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo ~~e della verifica di conformità~~ nel caso di appalti di servizi o forniture e l'assunzione del carattere di definitività dei medesimi.

MOTIVAZIONI: *La modifica proposta è conseguente alla modifica proposta all'art. 102 finalizzata a distinguere la disciplina del collaudo per i lavori da quelle della verifica di conformità per forniture e servizi, individuando le relative semplificazioni in riferimento agli importi.*

Art 105

2. Il subappalto è il contratto con il quale l'appaltatore affida a terzi l'esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto. Costituisce, comunque, subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare. **Per i lavori fatto salvo quanto previsto dal comma 5, tutte le prestazioni nonché lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano, sono subappaltabili e affidabili in cottimo, l'eventuale subappalto dei lavori della categoria prevalente non può comunque superare la quota del 30 per cento.** ~~dell'importo dei lavori della categoria prevalente, per i lavori.~~ Per i servizi e le forniture, tale quota è riferita all'importo complessivo del contratto. L'affidatario comunica alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contrattante, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto. E' altresì fatto obbligo di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di cui al comma 7.

MOTIVAZIONE: *La modifica introdotta per i lavori al comma 2 relativamente alla percentuale subappaltabile del 30% della categoria prevalente risulta ancor più limitativa in quanto sembrerebbe esclusa la subappaltabilità delle categorie scorporabili. Si propone una formulazione che ristabilirebbe la previgente disciplina sul subappalto.*

22. Le stazioni appaltanti rilasciano i certificati necessari per la partecipazione e la qualificazione di cui all'articolo 83, comma 1, e all'articolo 84, comma 4, lettera b), all'appaltatore, **scomputando dall'intero valore dell'appalto indicando** il valore e la categoria di quanto eseguito attraverso il subappalto. I subappaltatori possono richiedere alle stazioni appaltanti i certificati relativi alle prestazioni oggetto di appalto eseguite. ~~A tal fine, le linee guida di cui all'articolo 83, comma 2, indicano, altresì, in che misura rilevano, ai fini di qualificazione, il valore e la categoria di quanto eseguito mediante il subappalto.~~

MOTIVAZIONE: Si propone non modificare la disposizione del testo vigente. Diversamente, i certificati relativi alle prestazioni di un unico contratto sarebbero computati due volte, sia per l'appaltatore che per il subappaltatore.

Art. 106

1. Le modifiche, nonché le varianti, dei contratti di appalto in corso di validità devono essere autorizzate dal RUP con le modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante cui il RUP dipende. I contratti di appalto nei settori ordinari e nei settori speciali possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento nei casi seguenti:

a) se le modifiche, a prescindere dal loro valore monetario, sono state previste nei documenti di gara iniziali in clausole chiare, precise e inequivocabili, che possono comprendere clausole di revisione dei prezzi **o opzioni**.

MOTIVAZIONI: La proposta di modifica è finalizzata a chiarire, così come previsto all'art. 63 della direttiva 24/2014, il contenuto delle modifiche consentite. La mancata previsione del termine opzioni all'interno dell'art. 106 crea difficoltà operative nell'applicazione della disposizione in quanto sembra consentito solo modifiche collegate a revisioni prezzi, di cui peraltro riesce difficile quantificare preventivamente l'importo. La previsione dell'art. 106 è inoltre collegata all'art. 35 il quale prevede che nella determinazione del valore dell'appalto occorre tener presenti anche il valore delle opzioni.

5. Le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori che hanno modificato un **contratto di importo pari o superiore alle soglie di cui all'art. 35**, nelle situazioni di cui al comma 1, lettere b) e c), pubblicano un avviso al riguardo nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Tale avviso contiene le informazioni di cui all'allegato XIV, parte I, lettera E, ed è pubblicato conformemente all'articolo 72 per i settori ordinari e all'articolo 130 per i settori speciali.

MOTIVAZIONI: L'attuale formulazione prevede la pubblicazione in gazzetta Ufficiale della Unione Europea per qualunque importo anche nel caso in cui una variante accede ad un appalto di importo inferiore alla soglia di cui all'art. 35 e quindi non pubblicato sulla GUUE. Con la proposta di modifica si vuole chiarire che tale previsione si applica agli appalti di importo pari o superiore alle soglie comunitaria come previsto dalla Direttiva.

Art. 107

4. bis Quando la sospensione supera il quarto del tempo contrattuale complessivo il responsabile del procedimento dà avviso all'ANAC. In caso di mancata o tardiva comunicazione l'ANAC irroga una sanzione amministrativa alla stazione appaltante di importo compreso tra 50 e 200 euro per giorno di ritardo.

MOTIVAZIONI: Si propone di suddividere l'attuale comma 4 in quanto tale ipotesi di comunicazione è ipotesi generale che deve applicarsi a tutte le sospensioni e non sono a quelle del comma 4.

Art. 111

1-bis. Gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche obbligatorie inerenti alle attività di cui al comma 1, ovvero specificamente previsti dal capitolato speciale d'appalto di lavori, sono disposti dalla direzione dei lavori o dall'organo di collaudo, imputando la spesa a carico delle somme a disposizione accantonate a tale titolo nel quadro economico. ~~Tali spese non sono soggette a ribasso.~~ Il Consiglio superiore dei lavori pubblici determina i criteri da adottarsi per la determinazione di tali costi.

MOTIVAZIONE: Si propone di eliminare l'inciso in quanto in contrasto con i contenuti dell'articolo 5 del decreto di cui all'articolo 23 comma 3.

Art. 113

2. A valere sugli stanziamenti di cui al comma 1 ~~le amministrazioni pubbliche le amministrazioni aggiudicatrici~~ destinano a un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento modulate sull'importo dei lavori, **servizi e forniture** posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai ~~dipendenti pubblici dipendenti delle stesse~~ esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, per la verifica preventiva dei progetti, di predisposizione, **di gestione** e di controllo delle procedure di **bando gara** e di esecuzione dei contratti pubblici, di responsabile unico del procedimento, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti. **Gli enti che costituiscono o si avvalgono di una centrale di committenza possono destinare il fondo o parte di esso ai dipendenti di tale centrale.**

MOTIVAZIONE: Le modifiche introdotte sono finalizzate a chiarire gli ambiti di attività per le quali può essere riconosciuto l'incentivo.

6. Una quota non superiore al 10% degli importi assegnati ai Soggetti Aggregatori ai sensi dell'art. 9, comma 9, del Testo del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 -«Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale», convertito in legge 23 giugno 2014, n. 89, può essere destinata, a titolo di salario accessorio, al personale effettivamente impiegato nello svolgimento delle attività dei Soggetti Aggregatori medesimi, qualora le stesse comportino un aumento di produttività, ai sensi dell'art. 45 del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.

MOTIVAZIONE: Tale modifica è volta a creare le condizioni per l'applicazione dell'art. 15, lett. k, del CCNL 01.04.1999 del comparto Regioni-Enti locali, in quanto gli Enti locali che si sono candidati a svolgere il ruolo di "Soggetto Aggregatore" (di cui al decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito in legge 23 giugno 2014, n. 89, recante: «Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale»), espletano le attività connesse in aggiunta alle loro molteplici attività istituzionali, oltre al fatto che è necessario che si qualifichino tramite iscrizione nell'apposito elenco nazionale redatto dall'Anac, previa verifica dei requisiti richiesti.

D'altro canto, sono stati stanziati dei fondi proprio per finanziare le attività svolte dal Soggetto Aggregatore (ai sensi dell'art. 9, comma 9, del DL n. 66 del 2014).

Dunque, sebbene sia auspicabile che detti finanziamenti vengano impiegati, tra l'altro, per interventi di innovazione strumentale, per la formazione del personale e/o per l'acquisizione di expertise esterno, sarebbe utile la loro utilizzazione in parte anche a titolo di salario accessorio, consentendo in tal modo di avere una leva per attrarre personale altamente qualificato in tale settore, oltre ad essere una leva remunerativa dell'aggravio del carico di lavoro del personale rispetto alle attività istituzionali dell'ente.

Tenuto conto del quadro normativo vigente, confermato dall'articolo 15, comma 2, lettera k) del CCNL 1° aprile 1999, come è noto possono essere utilizzate per finanziare il salario accessorio unicamente le risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano a tale scopo.

Si ritiene pertanto necessario introdurre il comma 6 all'art. 113 proprio per consentire di remunerare il maggior apporto produttivo del personale assegnato allo svolgimento delle attività dei Soggetti Aggregatori.

Art. 163

2. L'esecuzione dei lavori, **servizi e forniture** di somma urgenza può essere affidata in forma diretta ad uno o più operatori economici individuati dal responsabile del procedimento o dal tecnico dell'amministrazione competente.

MOTIVAZIONI: Si propone di integrare il comma 2° con le tipologie di servizi e forniture in coerenza con la ratio della disposizione.

Art. 213

8. Per le finalità di cui al comma 2, l'Autorità gestisce la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici nella quale confluiscono, oltre alle informazioni acquisite per competenza tramite i propri sistemi informatizzati, tutte le informazioni contenute nelle banche dati esistenti, anche a livello territoriale, onde garantire accessibilità unificata, trasparenza, pubblicità e tracciabilità delle procedure di gara e delle fasi a essa prodromiche e successive. Con proprio provvedimento, l'Autorità individua le modalità e i tempi entro i quali i titolari di suddette banche dati, previa stipula di protocolli di interoperabilità **in coerenza con il protocollo generale di cui al comma 5 art. 29 ed i relativi principi**, garantiscono la confluenza dei dati medesimi nell'unica Banca dati accreditata, di cui la medesima autorità è titolare in via esclusiva. Per le opere pubbliche, l'Autorità, il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e **le Regioni quali gestori dei sistemi informatizzati di cui al comma 4 art. 29**, concordano le modalità di rilevazione e interscambio delle informazioni nell'ambito della Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici e della banca dati di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 **al fine di assicurare, ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, del decreto legislativo 14**

~~marzo 2013, n. 33 e del presente codice, il rispetto del principio di univocità dell'invio delle informazioni e la riduzione degli oneri amministrativi per i soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, l'efficace monitoraggio dalla programmazione alla realizzazione delle opere e la tracciabilità dei relativi flussi finanziari e il raccordo degli adempimenti in termini di trasparenza previsti.~~

Ferma restando l'autonomia della banca dati nazionale degli operatori economici di cui all'articolo 81, l'Autorità e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti concordano le modalità di interscambio delle informazioni per garantire la funzione di prevenzione dalla corruzione e di tutela della legalità dell'Autorità e nel contempo evitare sovrapposizione di competenze e ottimizzare l'utilizzo dei dati nell'interesse della fruizione degli stessi da parte degli operatori economici e delle stazioni appaltanti.

9. Per la gestione della Banca dati di cui al comma 8, l'Autorità si avvale dell'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, composto da una sezione centrale e da sezioni regionali aventi sede presso le regioni e le province autonome. L'Osservatorio opera mediante procedure informatiche, sulla base di apposite convenzioni, anche attraverso collegamento con i relativi sistemi in uso **presso le sezioni regionali e** altre Amministrazioni pubbliche e altri soggetti operanti nel settore dei contratti pubblici. L'Autorità stabilisce le modalità di funzionamento dell'Osservatorio nonché le informazioni obbligatorie, i termini e le forme di comunicazione che le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori sono tenuti a trasmettere all'Osservatorio. Nei confronti del soggetto che ometta, senza giustificato motivo, di fornire informazioni richieste ovvero fornisce informazioni non veritiere, l'Autorità può irrogare la sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 13. La sezione centrale dell'Osservatorio si avvale delle sezioni regionali competenti per territorio per l'acquisizione delle informazioni necessarie allo svolgimento dei compiti istituzionali, ~~ovvero di analoghe strutture delle regioni~~ sulla base di appositi accordi con le ~~Regioni~~ **stesse**.

MOTIVAZIONE: *Al comma 8 si richiama il protocollo generale di cui al comma 5 dell'art. 29 ed i relativi principi che ricomprendono anche quello di univocità dell'invio dell'informazione estendendolo peraltro a tutti i settori di lavori, forniture e servizi. Il successivo richiamo dello stesso principio limitato al solo caso dei lavori pubblici soggetti agli obblighi di cui al D.Lgs. 229/2011 appare pertanto al tempo stesso ridondante e limitativo e se ne propone pertanto l'eliminazione. Al comma 9 si richiamano le sezioni regionali quali unica articolazione regionale dell'Osservatorio.*

Art. 216

12. Fino alla adozione della disciplina in materia di iscrizione all'Albo di cui all'articolo 78, la commissione giudicatrice continua ad essere nominata dall'organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante. ~~Fino alla piena interazione dell'Albo di cui all'articolo 78 con le banche dati istituite presso le amministrazioni detentrici delle informazioni inerenti ai requisiti dei commissari, le stazioni appaltanti sono competenti a verificare la sussistenza dei requisiti dei commissari estratti e comunicati dall'ANAC ai sensi dell'articolo 77, comma 3. Il mancato possesso dei requisiti e la dichiarazione di incompatibilità dei candidati deve essere tempestivamente comunicata dalla stazione appaltante all'ANAC ai fini della cancellazione dell'esperto dall'Albo e la comunicazione di un nuovo esperto.~~

MOTIVAZIONE: Tale modifica si rende necessaria per limitare gli oneri di verifica a quanto di competenza della stazione appaltante in relazione alle fattispecie ostantive per le quali la stazione appaltante stessa è in grado di acquisire un riscontro certo in tempi compatibili con una ragionevole durata della procedura di affidamento, ferme restando le verifiche anche a campione di competenza di ANAC. La formulazione dello schema di correttivo infatti trasferisce in capo alla stazione appaltante un'elevata mole di oneri amministrativi aggiuntivi comportanti l'apertura di un ulteriore subprocedimento per le verifiche predette, che si somma al subprocedimento per l'acquisizione da ANAC dei nominativi dei commissari di gara, subprocedimento la cui tempistica non breve si va ad aggiungere alla non breve durata delle procedure ove si consideri che le disposizioni si applicano anche agli appalti di più modesto valore economico per la cui disciplina la legge delega ha indicato il criterio della semplificazione e rapidità delle procedure.



UFF. III

M

 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Il Presidente

Trento,

13 MAR. 2017

Prot. n. : A004/143657

Preg.mo Signore
on. Gianclaudio BRESSA
 Sottosegretario agli Affari regionali
 Presidenza del Consiglio dei Ministri
segrsottosegbressa@governo.it
g.bressa@governo.it

e, p.c.,

Presidenza del Consiglio dei Ministri
 DAR 0004893 A-4.23.1
 del 20/03/2017



16287695

Preg.mo Signore
dott. Arno KOMPATSCHER
 Presidente della
 Provincia autonoma di Bolzano
praesidium.presidenza@pec.prov.bz.it
presidente@provincia.bz.it

Oggetto: Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 2016 n. 50.

Prendo atto dalla nota del Dipartimento per gli Affari Regionali e delle Autonomie della Presidenza del Consiglio dei Ministri di data 8 marzo 2016, prot. n. DAR 4176, dei contenuti dello schema di decreto legislativo di cui all'oggetto, con riferimento al quale è stata fissata la riunione tecnica preparatoria della Conferenza Unificata per il giorno 20 marzo 2017, alle ore 14.30, presso codesto Dipartimento.

In particolare da un primo esame del testo e con riserva di eventuali ulteriori verifiche e proposte emendative a carattere più generale, nello specifico attiro l'attenzione sulle modifiche all'articolo 178 del decreto legislativo n. 50 del 2016, introdotte dall'art. 98 dello schema di decreto legislativo.

In particolare, evidenzio l'inserimento, dopo il primo periodo del comma 1, del seguente periodo: "Qualora si proceda all'affidamento *in house* ai sensi dell'art. 5, le procedure di affidamento devono concludersi entro 24 mesi dall'entrata in vigore del presente codice."

La disposizione in parola pare indirizzata a regolare la conclusione della procedura di affidamento *in house* relativa ad alcune concessionarie autostradali, tra cui la concessionaria di A22, per le quali è già stato firmato il relativo protocollo d'intesa. Nel caso dell'A22 il Protocollo d'intesa è stato sottoscritto fra il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, le Autonomie del Trentino-Alto Adige ed una serie di Province, Comuni ed Enti pubblici interessati in data 14 gennaio 2016.

Al riguardo si evidenzia che la complessità del procedimento di affidamento della concessione relativa ad A22 in conformità al precitato Protocollo d'intesa esige una temporizzazione adeguata all'acquisizione di tutte le autorizzazioni e approvazioni delle varie autorità e strutture statali, territoriali e dell'Unione europea: la scadenza prevista dalla novella in proposta (ventiquattro mesi dall'entrata in vigore del presente codice) appare assolutamente incompatibile con lo svolgimento dell'iter sopra richiamato, talchè si propone che il medesimo termine o un termine ragionevolmente più lungo decorra, non retroattivamente, ma dalla data di entrata in vigore della nuova disposizione.

A sua volta la proposta di modifica dell'art. 178 del decreto legislativo n. 50 del 2016, ad opera del menzionato art. 98 dello schema di decreto in esame, prevede l'integrazione con il seguente comma: " 2 bis. Per le concessioni autostradali di cui al comma 1 per le quali l'attività di gestione risulta economicamente prevalente rispetto alla realizzazione di nuove opere o di interventi di manutenzione straordinaria, il concedente può avviare le procedure di gara per l'affidamento della concessione sulla base del solo quadro esigenziale, come definito dal decreto adottato in attuazione dell'art. 23, comma 3, in particolare se tali interventi riguardano opere di messa in sicurezza dell'infrastruttura esistente."

Ove la predetta disposizione recata dal comma 2 bis dovesse riferirsi anche alla concessione relativa ad A22, si segnala che la stessa appare incompatibile con la procedura di affidamento *in house* contemplata dal Protocollo di intesa sopra ricordato, in quanto il riferimento al "solo quadro esigenziale" non assicura la tutela degli interessi territoriali, anche a carattere infrastrutturale, tenuto conto degli esiti del contenzioso intervenuto proprio con riferimento al precedente bando di gara a suo tempo approvato per l'affidamento a nuovo concessionario dell'autostrada A22.

In ogni caso il riferimento ad un non meglio identificato "quadro esigenziale" appare in contrasto con la disciplina europea in materia di contratti pubblici, il quale presuppone una più chiara identificazione dell'oggetto e delle basi progettuali che formano oggetto della procedura ad evidenza pubblica.

In tali contesti, rappresento l'esigenza che il termine previsto dal nuovo periodo del comma 1 dell'art. 178 del decreto legislativo n. 50 del 2016 abbia a decorrere quanto meno dalla data di entrata in vigore del decreto correttivo in esame, se del caso rideterminandone la durata in trentasei mesi. Quanto al comma 2 bis sopra evocato, si propone di sopprimerne la relativa previsione ovvero di riformularne il testo in modo rispettoso del Protocollo d'intesa sottoscritto il 14 gennaio 2016.

Confidando nell'attenzione che la Signoria Vostra vorrà riservare alla presente, anche in ragione dell'imminente trattazione in sede tecnica e in conferenza unificata, l'occasione mi è gradita per porgerLe un cordiale saluto.

- dott. Ugo Rossi -





**Proposte emendative al testo del
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50
coordinato con lo schema di decreto legislativo recante
disposizioni integrative e correttive**

(AG 397)

20 marzo 2017

Legenda ** emendamenti fondamentali

Art. 3
Definizioni

Al comma 1 lettera ggggg-quater) dopo le parole “il documento” aggiungere le seguenti “di cui all’articolo 21 comma 8 in cui” sostituire le parole “sono individuate ed analizzate” con le seguenti “è individuata la soluzione che presenta il miglior rapporto tra costi e benefici per la collettività tra” e dopo le parole “soluzioni progettuali alternative” aggiungere la parola “analizzate”

Motivazione

L’emendamento proposto è necessario per chiarire che il documento di fattibilità delle alternative progettuali ha lo scopo di individuare, tra le tante analizzate, un’unica soluzione progettuale

Art. 3
Definizioni

Al comma 1 dopo la lettera ggggg-octies) aggiungere la seguente lettera

ggggg-nonies) – “Progetto integrale di un intervento” , un progetto elaborato in forma completa e dettagliata in tutte le sue parti, architettonica, strutturale e impiantistica.

Motivazione

L’emendamento ha la necessità di riportare la definizione di cui all’art. 3 comma 1 lett. m) del D.P.R. 207/10 in quanto la dizione di progetto integrale è utilizzata, senza definirla, nella linea guida ANAC n. 3, nella parte riguardante le incompatibilità tra RUP e progettista o direttore dei lavori.

Art. 21
Programma degli acquisti e programmazione dei lavori pubblici

Al comma 3 sostituire le parole “articolo 23, comma 5” con le seguenti “articolo 3 comma 1 lettera ggggg-quater in coerenza con il quadro esigenziale i cui contenuti sono definiti nel decreto di cui al comma 8”

Motivazione

In coerenza con le modifiche proposte all’articolo 23 comma 5, laddove è stato stralciato il documento di fattibilità delle alternative progettuali, essendo tale documento chiaramente attinente alla fase di programmazione dei lavori, e dunque all’articolo 21, e non all’articolo 23, per cui il richiamo non potrà che essere alle definizioni di cui all’articolo 3. Inoltre si propone il richiamo al documento quadro esigenziale da condursi nell’ambito della più ampia pianificazione dell’amministrazione, come richiamata nella rubrica del Titolo III ma non sviluppata nell’articolato. Tale momento pianificatorio è infatti propedeutico alla programmazione triennale e biennale di seguito illustrata.

Art. 23
**Livelli della progettazione per gli appalti, per le concessioni di lavori
nonchè per i servizi**

Al comma 3, primo periodo dopo le parole "Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo" aggiungere le seguenti "sentita la Conferenza Unificata" e sopprimere il secondo periodo e al terzo periodo aggiungere in fine le parole "primo periodo"

Motivazione

L'emendamento è proposto in coerenza con quanto stabilito in modifica all'art 21 comma 8 dal momento che il quadro esigenziale è documento appartenente alla fase di programmazione.

Al comma 3 bis dopo le parole "su proposta del Consiglio superiore dei lavori pubblici" aggiungere le seguenti parole "sentita la Conferenza Unificata", e aggiungere il seguente periodo "Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma precedente, si applica l'articolo 216, comma 4, primo periodo."

Motivazione

Si ritiene opportuno la condivisione di entrambi i decreti i quali impattano in maniera significativa sulle realtà locali.

Al comma 5 sostituire il primo periodo con il seguente "Il progetto di fattibilità tecnica ed economica sviluppa la soluzione che presenta il miglior rapporto tra costi e benefici per la collettività, in relazione alle specifiche esigenze da soddisfare e prestazioni da fornire come individuata dal documento di fattibilità delle alternative progettuali di cui all'articolo 3 comma 1 lettera ggggg-quater)"

Sopprimere il secondo e terzo periodo e le parole "Nella seconda fase di elaborazione, qualora sia elaborato in due fasi, esso" e sostituirli con le seguenti parole " Il progetto di fattibilità"

Motivazione

In coerenza all'emendamento di cui all'articolo 21 il documento di fattibilità delle alternative progettuali non attiene alla fase di progettazione e quindi se ne propone lo stralcio dal presente comma. Peraltro si evidenzia che, se lo scopo dell'emendamento fosse quello di consentire all'amministrazione la scelta di redazione del progetto di fattibilità in un'unica fase piuttosto che in due fasi, tale obiettivo non è comunque realizzato. Infatti all'articolo 21 è stata disposta la redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali per qualunque opera oggetto di programmazione triennale, escludendo con ciò la possibilità di scegliere tra la soluzione monofasica e la bifasica, salvo che per le opere non rientranti nella programmazione medesima, ossia di importo inferiore ai 100.000 euro.

Art. 23

Livelli della progettazione per gli appalti, per le concessioni di lavori nonchè per i servizi

Al comma 6, primo periodo abrogare le parole da "idrologiche" a "urbanistiche"

Al comma 16, all'ultimo periodo dopo le parole " Il costo della manodopera " aggiungere "come specificato dall'articolo 95 comma 10"

Motivazione

Gli emendamenti sono finalizzati da un lato a semplificare e ridurre i campi di indagine su cui svolgere progetti di fattibilità e dall'altro a risolvere una criticità applicativa già emersa nel recente passato nell'ambito di applicazione di una analoga previsione normativa.

Art. 24 **

Progettazione interna e esterna alle amministrazioni aggiudicatrici in materia di lavori pubblici

Al comma 3 primo periodo dopo le parole "abilitati all'esercizio della professione" abrogare le parole "iscritti al relativo albo professionale" e aggiungere "ovvero che posseggono una anzianità di servizio di almeno 5 anni"

Motivazione

L'emendamento corregge l'eccessiva rigidità della modifica normativa che aggiunge alla semplice abilitazione anche l'iscrizione all'albo professionale come requisito necessario per la progettazione. Ciò creerebbe notevoli problemi soprattutto nelle piccole e medie realtà. Si propone pertanto di prevedere in alternativa l'anzianità di servizio.

Art. 26

Verifica preventiva della progettazione

Al comma 6 abrogare la lettera b) e sostituirla con la seguente

"b) per i lavori di importo inferiore a venti milioni, la verifica può essere effettuata dai soggetti di cui alla precedente lettera a), dai soggetti di cui all'art. 46 comma 1, dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti qualificate ai sensi dell'art. 38 che dispongano di un sistema interno di controllo di qualità certificato, in conformità alla norma UNI EN ISO 9001, da organismi di certificazione accreditati"

Conseguentemente abrogare la lettera c)

Motivazione

Impedire alle stazioni appaltanti qualificate anche nell'ambito della progettazione di verificare progetti di importo superiore alla soglia comunitaria costituisce un aggravio della procedura ed un aumento dei costi. La qualità dell'attività è preservata dalla qualificazione della stazione appaltante ai sensi dell'art. 38 e questo dovrebbe rappresentare una garanzia sufficiente per consentire di svolgere l'attività di verifica. Viene di fatto ripristinata la normativa precedente del DPR 207/2010 aumentando il grado di qualità considerato che a differenza del precedente regolamento l'attività può essere svolta dalla stazione appaltante solo se qualificata.

Al comma 6 lett d) aggiungere infine le seguenti parole "o dalle stesse stazioni appaltanti purché dispongano di un sistema interno di controllo di qualità".

Motivazione

L'emendamento ha la finalità di prevedere per le verifiche di progetti di importo inferiore a un milione di Euro la possibilità di consentire ai comuni una maggiore versatilità

nell'organizzazione e conseguente risparmio di spesa, in quanto permette al di sotto di tale soglia che il RUP possa coincidere anche con il progettista o il direttore dei lavori, cosa ad oggi impossibile con l'impostazione attuale per l'incompatibilità fra verificatore e progettista o direttore dei lavori.

Art. 27

Procedure di approvazione dei progetti relativi ai lavori

Il comma 1-bis è sostituito dal seguente:

"1-bis. In caso di appalti basati su progetti per i quali, indipendentemente dalla volontà dell'amministrazione aggiudicatrice, risultino scaduti i pareri acquisiti, ma non siano intervenute variazioni, non è necessario avviare un nuovo procedimento autorizzativo e approvativo, ma vengono confermati, per un periodo comunque non superiore a cinque anni, i pareri, le autorizzazioni e le intese già rese dalle diverse amministrazioni."

Motivazione

La modifica è finalizzata a garantire la validità dei pareri e autorizzazioni già rilasciate per progetti che per motivi indipendenti dalla volontà dell'amministrazione aggiudicatrice, non siano arrivati alla fase di affidamento.

Art. 29**

Principi in materia di trasparenza

All'art. 29, comma 1, secondo periodo, dopo le parole: *"nei successivi due giorni dalla data di adozione dei relativi atti"* sostituire le parole *"il provvedimento che determina"* con le seguenti parole *"l'estratto del verbale contenente"*

dopo le parole *"verifica della documentazione"* aggiungere le seguenti parole *"prodotta in sede di offerta"*

Al comma 1, terzo periodo, dopo le parole *"all'esito"* aggiungere le seguenti parole *"della verifica della documentazione attestante il possesso"* ed eliminare le parole *della valutazione"*

Motivazione

L'ammissione o l'esclusione viene disposta dalla stazione appaltante tramite il seggio di gara o la Commissione giudicatrice: questi decidono in sede di gara e redigono apposito verbale. In questo contesto, l'attuale formulazione della norma genera il dubbio che, ai fini dell'esclusione di concorrenti, occorra qualche provvedimento successivo, del quale non si capirebbe la ratio, sia sotto il profilo della competenza, sia sotto quello del non aggravio del procedimento. Inoltre se la ratio della norma è ravvisabile nell'intenzione di anticipare i motivi di ricorso avverso le ammissioni o le esclusioni ad un momento anteriore all'aggiudicazione e attribuire carattere di definitività alle decisioni adottate dal RUP o dal seggio di gara e confermate dalla stazione appaltante, il dies a quo per la tutela giurisdizionale non può che decorrere da questa fase e non dagli accertamenti d'ufficio. Se così fosse, inoltre, non vi sarebbe motivo di distinguere il provvedimento di ammissione da quello di aggiudicazione.

La modifica richiesta al terzo periodo è necessaria per coordinarla con l'abrogazione delle parole avvenuta al secondo periodo.

Al comma 1, eliminare il quinto periodo: *“Nella stessa sezione sono pubblicati anche i resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione”*.

Motivazione

L'emendamento ha la finalità di eliminare un periodo contenente una definizione (resoconto della gestione finanziaria) che non trova riscontro nella finanza locale. Si potrebbe fare riferimento semplicemente alle tabelle di cui all'art. 1, comma 32 della legge 190/2012, richiamata dal D. Lgs. 33/2013.

Al comma 1 eliminare il penultimo periodo e all'ultimo periodo dopo le parole *“di pubblicazione”* aggiungere le seguenti *“degli atti di cui al presente comma”*

Motivazione

Richiedere che la data di pubblicazione sul profilo del committente sia indicata nell'intestazione o in calce agli atti che devono essere pubblicati impedisce una pubblicazione massiva ed informatica degli atti magari estratti da altri sistemi di gestione documentale. L'emendamento ha la finalità di richiedere che l'inserimento della data di pubblicazione sia contestuale, consentendo l'elaborazione di procedure informatiche massive.

Art. 30

L'ultimo periodo del comma 4 è sostituito dal seguente:

“Al fine di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso ed irregolare, In fase di esecuzione del contratto, la stazione appaltante è tenuta a verificare la corrispondenza dell'incidenza della mano d'opera rispetto a quanto attestato negli elaborati progettuali. In caso di immotivata difformità la Stazione Appaltante provvede ad adottare i provvedimenti sanzionatori previsti dalle vigenti norme”

Motivazione

La modifica sposta nella fase di esecuzione dell'appalto la verifica sulle maestranze impiegate nel cantiere stante la problematicità di verificare l'incidenza della mano d'opera sulla base del Durc in fase di gara.

Art. 32 **

Fasi delle procedure di affidamento

Al comma 14 ter sopprimere le parole *“ e il computo metrico estimativo”*-

Motivazione

L'emendamento ha la finalità di eliminare dagli elaborati da allegare al contratto il computo metrico estimativo in quanto per i lavori a misura non ha alcun valore e l'elaborato essenziale è l'elenco dei prezzi unitari. Inoltre per i lavori a corpo è solo uno strumento di supporto del direttore dei lavori per fare la contabilità senza che ciò possa costituire alcun riferimento per l'appaltatore.

Art. 36
Contratti sotto soglia

Al comma 9 terzo periodo, dopo le parole "sono pubblicati" aggiungere le seguenti "per estratto"

Motivazione

L'emendamento ha la finalità di coniugare la pubblicazione precisare tramite la parola "per estratto" la salvaguardia delle modalità di pubblicazione tramite GURI ma al contempo rendendole meno onerose per le stazioni appaltanti, a fronte di appalti di entità non rilevante o, per i beni e servizi, addirittura modesta.

Art. 37 **

Aggregazioni e centralizzazione delle committenze

Abrogare il comma 5

Motivazione

La legge delega non prevede ambiti territoriali definibili con DPCM su proposta del MEF. Peraltro già in sede di prima attuazione è emersa la difficoltà di elaborare una proposta concreta che desse seguito alla disposizione. Le norme sulla qualificazione ben consentono di ottenere ambiti territoriali senza una loro prefigurazione. La modifica è finalizzata dunque ad eliminare la limitazione alla operatività delle centrali di committenza ad un ambito territoriale predefinito. Peraltro per i servizi a rete, esistono già ambiti predefiniti che tuttavia verrebbero comunque fatti salvi.

Art. 38

Qualificazione delle stazioni appaltanti e centrali di committenza

Al comma 1, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Le amministrazioni territoriali e le altre amministrazioni la cui organizzazione prevede articolazioni territoriali, verificano, al proprio interno, la presenza dei requisiti necessari e li comunicano all'ANAC per la qualificazione."

Motivazione

La modifica è finalizzata a semplificare le procedure per acquisire la qualificazione anche per gli enti locali che avessero articolazioni territoriali.

Al comma 2, aggiungere alla fine il seguente periodo: "Il decreto definisce, infine, la diversificazione dei requisiti tecnico organizzativi a seconda che le centrali di committenza richiedano la qualificazione per le sole attività di centralizzazione di cui all'art.3, comma 1, lett. l) o anche per le attività di committenza ausiliarie di cui all'art.3, comma 1, lett. m)"

Motivazione

La mancata differenziazione tra qualificazione per le attività di centralizzazione delle committenze e qualificazione per le attività ausiliarie irrigidisce il sistema delle

qualificazioni e rende improba l'attività delle centrali di committenza che sarebbero gravate da compiti oggi realisticamente non proponibili. CONSIP e gli altri soggetti aggregatori (centrali di committenza regionali e città metropolitane) ed in genere le centrali di committenza non sono, peraltro, realisticamente nelle condizioni di poter svolgere anche attività ausiliarie; al contrario le attività ausiliarie potrebbero essere richieste o ricomprese

Al comma 3 eliminare le parole "il complesso delle" e sostituirle con: "le". Alla fine della lettera c) aggiungere il seguente periodo: "La qualificazione può essere conseguita anche con riferimento ai singoli ambiti di attività, fermo restando l'obbligo del possesso della qualificazione in tutti gli ambiti di attività per espletare procedure in materia di appalti e concessioni"

Motivazione

La modifica tende ad agevolare le aggregazioni tra stazioni appaltanti mediante il ricorso agli appalti congiunti, previsti dal comma 10 dell'art. 37, senza dar vita, necessariamente, ad una centrale di committenza stabile. Ad esempio, una stazione appaltante qualificata in materia di progettazione può associarsi con altra stazione appaltante qualificata per le attività di affidamento e controllo e congiuntamente espletare le relative procedure di acquisizione.

Al comma 4, lettera b) sopprimere il punto 2 bis)

Motivazione

La richiesta è motivata dalla necessità di eliminare ulteriori oneri per la pubblica amministrazione che comportano anche ulteriori spese e che solo i comuni più strutturati e con risorse potranno mettere in campo penalizzando così i comuni di piccole medie dimensioni.

Alla fine del comma 7 aggiungere il seguente periodo: "Due o più amministrazioni aggiudicatrici possono svolgere appalti congiunti occasionali senza dover assumere una forma giuridica specifica. L'ANAC, attraverso l'emanazione delle modalità attuative del sistema di qualificazione di cui al comma 6, stabilisce i criteri che consentono appalti congiunti occasionali svolti da Amministrazioni aggiudicatrici che, singolarmente, non posseggano la necessaria qualificazione"

Motivazione

La proposta intende integrare una carenza del codice in materia di appalti congiunti occasionali. Questa tipologia di appalti può essere una opportunità significativa per molte amministrazioni nonché uno strumento indispensabile per i comuni non capoluogo: nel caso che l'attività di questi comuni per appalti ove occorre la qualificazione risulti residuale o sporadica l'appalto occasionale è strumento che, dal punto di vista del principio di economicità, meglio si addice rispetto a soluzioni più strutturate, integrando in modo armonico il contenuto dell'art. 37, comma 4.

Art. 41
Misure di semplificazione delle procedure di gara
svolte da centrali di committenza

Al comma 2 dopo le parole "anche attraverso forme di collaborazione tra soggetti aggregatori" aggiungere le seguenti parole "e stazioni appaltanti"

Motivazione

La mancata previsione delle stazioni appaltanti (diverse da Consip e soggetti aggregatori) non consentirebbe la messa a disposizione delle piattaforme di e-procurement da parte degli stessi anche a favore delle stazioni appaltanti che non possono permettersi investimenti in piattaforme di e-procurement.

Art. 77 **
Commissione giudicatrice

Al comma 1 dopo le parole: "del miglior rapporto qualità/prezzo" inserire le seguenti: "anche ai sensi dell'art. 95 comma 7 o del solo costo determinato ai sensi dell'articolo 95, commi 2" e cancellare le parole "o del solo costo, determinato ai sensi dell'articolo 95, commi 2 e 7 o del criterio del prezzo o del costo fisso di cui all'articolo 95, comma 7"

Motivazione

L'emendamento ha la finalità di correggere la disposizione in quanto solo il comma 2 dell'art. 95 prevede aggiudicazione al solo costo. Il comma 7 dell'art. 95 infatti prevede aggiudicazione qualità prezzo dove il prezzo è un costo o prezzo fisso predeterminato dalla stazione appaltante. In altre parole l'aggiudicazione avviene solo sulla qualità.

Al comma 3 terzo periodo eliminare la parola "alcuni" e le parole "escluso il Presidente".

Motivazione

L'emendamento è finalizzato a consentire, per appalti che non presentano particolari complessità, alle stazioni appaltanti di nominare componenti interni nelle commissioni giudicatrici.

Art. 79
Fissazione di termini

Al comma 5-bis, al primo periodo, dopo le parole "a disposizione dalla stazione appaltante" aggiungere le seguenti "dalle centrali di committenza o dai soggetti aggregatori"

Motivazione

La rettifica si rende necessaria per rendere coerente la disposizione con quanto previsto dall'art. 37 ai sensi del quale ricorre l'obbligo di utilizzare gli strumenti di acquisto messi a disposizione delle centrali di committenza e dei soggetti aggregatori

Art. 80

Motivi di esclusione

Al comma 6 al primo periodo premettere le seguenti parole: "Salvo quanto previsto dall'art. 48, comma 19 ter, anche per i casi di partecipazione singola"

Motivazione

Il comma 19 ter dell'art. 48 fa salva la partecipazione del raggruppamento nei casi di modifiche soggettive dei commi 17, 18 e 19, nei quali è compresa la perdita dei requisiti di cui all'art. 80, intervenute in fase di gara. L'art. 80 comma 6 invece impone l'esclusione dell'operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui ai primi cinque commi dello stesso articolo 80 per atti o omissioni compiuti nel corso della procedura. Se non è fatta salva la possibilità della modifica soggettiva anche nel caso della partecipazione dell'imprenditore singolo, ci si dovrebbe trovare di fronte ad un diverso trattamento di situazioni analoghe dovuto semplicemente alla diversa tipologia di concorrente. L'integrazione proposta tende ad eliminare questa incongruenza

Art. 85

Documento di gara unico europeo

Al comma 5 sopprimere il secondo periodo.

Motivazione

L'emendamento ha lo scopo di sopprimere il periodo che richiede una verifica parziale dei requisiti in capo all'aggiudicatario fra la proposta di aggiudicazione e l'aggiudicazione definitiva ponendo inoltre in capo al potenziale aggiudicatario la trasmissione dei documenti dimostranti il possesso dei requisiti autocertificati ai sensi del successivo art. 86 con inevitabile allungamento dei tempi di gara. Si tratta di un'attività parziale ed anticipatoria di verifica dei requisiti che dovrà poi essere svolta dalla stazione appaltante in capo all'aggiudicatario per rendere efficace l'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32 comma 7.

L'attività di cui si chiede l'abrogazione rappresenta un inutile duplicato dell'attività più completa svolta successivamente all'aggiudicazione.

Art. 97

Offerte anormalmente basse

Al comma 2 dopo le parole " il RUP" aggiungere le seguenti "procede" e sopprimere le seguenti parole " o la commissione giudicatrice procedono"

Motivazione

L'emendamento ha la finalità di eliminare la presenza della commissione giudicatrice quando si procede esclusivamente con il criterio del minor prezzo, presenza invece richiesta per le valutazioni delle offerte con il criterio dell'OEV.

Art. 101
Soggetti delle stazioni appaltanti

Al comma 3 lett. d) sostituire la parola "svolge" con la seguente "può svolgere".

Motivazione

L'emendamento ha lo scopo di consentire alla stazione appaltante di organizzare in autonomia l'ufficio di direzione dei lavori nel caso non sia opportuno che il direttore dei lavori, seppure in possesso dei requisiti, svolga anche la funzione di coordinatore per l'esecuzione dei lavori, in quanto impegnato anche in altre attività. Ciò si verifica specialmente nei piccoli comuni in cui il personale tecnico è limitato ed impegnato contestualmente in numerose attività ordinarie. La funzione di coordinatore per l'esecuzione dei lavori richiede un particolare impegno con necessità di presenza abbastanza frequente sul cantiere in quanto le relative responsabilità sono di carattere penale. Prevedendo quindi una facoltà di rivestire entrambe le funzioni anziché l'obbligo, la stazione potrebbe far svolgere al personale dipendente la funzione di direttore dei lavori, unitamente alle attività ordinarie di routine e affidare all'esterno la funzione di coordinatore per l'esecuzione dei lavori. Contrariamente, non essendo possibile affidare all'esterno le attività ordinarie, la stazione appaltante si trova costretta ad affidare all'esterno entrambe le funzioni di direttore dei lavori e di coordinatore per l'esecuzione dei lavori, con incremento della spesa pubblica.

Art. 102
Collaudo e verifica di conformità

Abrogare il comma 6 e sostituirlo con il seguente:

6. Per effettuare le attività di controllo sull'esecuzione dei contratti pubblici di cui al comma 1, le stazioni appaltanti nominano tra i propri dipendenti o dipendenti di altre amministrazioni pubbliche da uno a tre componenti con qualificazione rapportata alla tipologia e caratteristica del contratto, il cui compenso è contenuto nell'ambito dell'incentivo di cui all'articolo 113. Per i lavori, il dipendente nominato collaudatore ovvero tra i dipendenti nominati collaudatori, è individuato il collaudatore delle strutture per la redazione del collaudo statico. Per accertata carenza nell'organico della stazione appaltante ovvero di altre amministrazioni pubbliche, le stazioni appaltanti individuano i componenti con le procedure di cui all'articolo 31, comma 8.

Motivazione

La modifica proposta creerebbe una disparità di trattamento economico tra dipendenti di amministrazioni diverse pur appartenenti allo stesso comparto. In questo modo non solo non si agevola lo scambio tra dipendenti di varie amministrazioni ma aumenteranno anche i relativi oneri per pagare collaudatori scelti sul mercato.

Art. 105
Subappalto

Al comma 14 secondo periodo dopo le parole "costi della sicurezza" eliminare le parole "e della manodopera"

Motivazione

La modifica si rende necessaria per allineare il presente comma con la modifica proposta all'art. 23 comma 16

Art. 111
Controllo tecnico, contabile e amministrativo

Al comma 1, terzo periodo, dopo le parole "essa è affidata" sopprimere le parole "nell'ordine"

Motivazione

La modifica che viene proposta consente alle stazioni appaltanti di scegliere il metodo per l'individuazione del direttore lavori senza dover obbligatoriamente seguire un ordine di priorità.

Art. 113
Incentivi per funzioni tecniche

Al comma 1 primo periodo eliminare le parole "servizi, forniture"

Al comma 2 primo periodo eliminare le parole "servizi, forniture" e sopprimere l'ultimo periodo

Al comma 3 eliminare le parole "servizi, forniture"

Motivazione

L'attuale formulazione della norma ha l'effetto di introdurre una intera nuova categoria di incentivi riferiti a servizi e forniture con il risultato di ottenere un aumento della spesa a parità di servizi prodotti e di prestazioni rese dai dipendenti. In qualche caso, come per la Tari, con l'immediata trasposizione sulla tariffa a carico dei cittadini.

Art. 142
Pubblicazione degli avvisi e dei bandi

Il comma 5 quinquies è abrogato ed è sostituito con il seguente:

" 5 quinquies: Agli affidamenti di servizi sociali e socio-assistenziali di cui all'allegato IX non si applicano gli artt. 37 e 38 del presente Codice"

Motivazione

La peculiarità dei servizi sociali e socio-assistenziali è già contenuta come principio nel Codice dei Contratti. L'articolo 140 infatti specifica infatti quali siano le norme applicabili a gli affidamenti dei servizi sociali e settori speciali non includendo tra le norme applicabili proprio l'articolo 37 e 38. L'emendamento risponde dunque alla necessità di procedere all'affidamento degli stessi in modo da assicurare la continuità di livelli minimi di assistenza e protezione sociale sul territorio che giustifica una loro esclusione dall'applicazione delle norme del codice solo in materia di obbligo di centralizzazione e qualificazione delle stazioni appaltanti.

In subordine:

al comma 5 quinquies, dopo le parole "sono perseguite", aggiungere la parola "anche"

Art. 157

Altri incarichi di progettazione e connessi

Al comma 2 primo periodo dopo le parole "superiore a 40.000" eliminare le parole "e inferiore a 100.000 euro" e sostituirle con le parole "euro e inferiori alle soglie di cui all'art. 35 per le forniture e i servizi"

Motivazione

La modifica ha la finalità di rendere coerente la presente disposizione con la riformulazione dell'art. 36.

Al comma 9 dopo le parole "procedure ordinarie" eliminare le parole da "gli affidatari si impegnano" a fine comma e sostituirle con le seguenti parole "i prezzi dei servizi e forniture richieste sono determinati in base ad un'indagine di mercato".

Motivazione

L'emendamento è finalizzato a semplificare in occasione di eventi calamitosi le procedure da seguire per l'acquisizione di servizi e forniture.

Art. 180**

Partenariato Pubblico Privato

Al comma 4 ultimo periodo dopo le parole "dell'operatore economico" aggiungere le seguenti "quando si è in presenza di una ridotta o mancata disponibilità dell'opera o prestazione del servizio il cui rischio è stato trasferito ex ante, ai sensi del precedente comma 3, all'operatore economico stesso" e di conseguenza eliminare le parole "qualora la ridotta o mancata disponibilità dell'opera o prestazione del servizio sia imputabile all'operatore"

Motivazione

Il decreto correttivo introduce una specificazione che si ritiene ultronea e che, nel tentativo di rafforzare la responsabilità in capo al soggetto privato circa la disponibilità dell'opera, potrebbe generare effetti opposti a quelli per la quale è stata inserita.

Infatti, con l'integrazione proposta si introduce un concetto di imputabilità che la direttiva Concessioni ha mitigato, se non escluso.

E' necessario rammentare che il rischio di disponibilità coincide con il rischio operativo dal lato dell'offerta secondo la nomenclatura Eurostat e può riguardare (così il considerando n. 18 ultimo capoverso della Direttiva) i contratti in cui i privati vengono "remunerati esclusivamente dall'amministrazione aggiudicatrice". Il riferimento è alle concessioni "fredde" per la realizzazione di ospedali, strutture penitenziarie, uffici pubblici, ecc

Il Codice nella versione vigente definisce tale rischio come "il rischio legato alla capacità, da parte del concessionario, di erogare le prestazioni contrattuali pattuite, sia per volume che per standard di qualità previsti".

Pertanto, il rischio assunto dall'operatore economico di erogare le prestazioni pattuite alle condizioni stabilite nel contratto non può essere a priori ridotto in presenza di fattori esogeni che abbiano influito sulla capacità dello stesso operatore di garantire gli standard stabiliti. Sarà il contratto a stabilire ex ante in maniera univoca il trasferimento dei rischi all'operatore privato, tra cui quello di disponibilità.

L'emendamento che si propone è dunque finalizzato ad eliminare una incertezza interpretativa che potrebbe riflettersi sulla buona conduzione del contratto ed essere causa di contenziosi, ristabilendo la preminenza della fase di individuazione e trasferimento dei rischi ex ante.

Art. 183 Finanza di progetto

Al comma 1, dopo le parole: "affidare una concessione ponendo a base di gara" aggiungere le seguenti parole: "di norma".

Dopo il primo periodo aggiungere il seguente: "E' facoltà delle amministrazioni aggiudicatrici porre a base di gara il documento di fattibilità delle alternative progettuali.

Al comma 2

- dopo la parola: "lavori" inserire un punto e sopprimere le parole: "ponendo a base di gara il progetto di fattibilità predisposto dall'amministrazione aggiudicatrice".*
- al secondo periodo sostituire le parole: "Il progetto di fattibilità da porre a base di gara" con le seguenti: "Qualora il progetto di fattibilità è posto a base di gara, lo stesso".*
- al terzo periodo le parole "la redazione del progetto di fattibilità" sono sostituite dalle seguenti "la redazione degli elaborati progettuali, ivi incluse le attività di supporto,"*

Al comma 3 e al comma 5 eliminare le parole "definitivo"

Al comma 9 dopo le parole: "Le offerte devono contenere" sostituire le parole: "un progetto definitivo" con le parole: "almeno un progetto di fattibilità tecnico ed economica"

Al comma 9 dopo le parole: "Nel caso di strutture destinate alla nautica da diporto," sostituire le parole: "il progetto definitivo" con le parole: "il progetto"

Al comma 10 alla lettera c) e al comma 11 primo periodo sopprimere la parola: "definitivo"

Al comma 13 primo periodo sopprimere la parola: " di fattibilità"

Motivazione

Le modifiche sono finalizzate a rendere coerente la previsione normativa con quanto contenuto nell'art. 180 comma 1 secondo periodo ai sensi del quale, stante la previsione di porre tra gli obblighi contrattuali anche quello della redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica, sembra implicitamente consentire, facoltativamente, l'aggiudicazione di gare di partenariato pubblico privato (tra cui rientra anche la finanza di progetto, ai sensi del comma 8 del medesimo articolo 180) sulla base di elaborati tecnici ed economici dai contenuti diversi da quelli previsti propriamente per il progetto di fattibilità tecnica ed economica.

Art. 211**

Pareri di precontenzioso dell'ANAC

Al comma 1 dopo l'ultimo periodo è aggiunto il seguente periodo: " Il rigetto del ricorso contro il parere vincolante inciderà altresì sui requisiti reputazionali dell'impresa ai sensi dell'art. 83 comma 10."

Motivazione

L'emendamento ha la finalità di scoraggiare i ricorsi contro il parere dell'ANAC in fase di precontenzioso.

Art. 216

Disposizioni transitorie e di coordinamento

Al comma 4 terzo periodo, dopo le parole: "Fino alla data di adozione del decreto di cui all'articolo 23" sostituire le parole: "comma 3, terzo periodo" con le parole: "comma 3 bis"

Motivazione

La modifica si rende necessaria in quanto il decreto corretto di riferimento è quello di cui all'art. 23 comma 3 bis, che dovrà disciplinare la progettazione semplificata per gli interventi di manutenzione. Il decreto di cui all'art. 23 comma 3 riportato nell'articolo, definisce, invece, i contenuti della progettazione nei tre livelli progettuali, senza fare alcun riferimento alle manutenzioni che saranno pertanto oggetto di specifica disciplina semplificata.

Art. 217**

Al comma 1 lettera v), dopo le parole "con esclusione dei commi 13 e 14" aggiungere le parole "e 16"

Motivazione

L'emendamento ha la finalità di reintrodurre nell'ordinamento norme di semplificazione in materia di beni soggetti a tutela paesaggistica ai sensi del titolo I del Codice dei Beni Culturali, decreto legislativo n. 42/2004.